

IDI FARMACEUTICI S.R.L.

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

EX D.LGS. 231/2001

APRILE 2024

1. PARTE GENERALE

2. PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A
Reati contro la P.A.

PARTE SPECIALE B
Reati Societari

PARTE SPECIALE C
Reati Informatici

PARTE SPECIALE D
Sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE E
Terrorismo

PARTE SPECIALE F
Reati contro la persona

PARTE SPECIALE G

Reati transnazionali

PARTE SPECIALE H
Reati in materia di diritto d'autore

PARTE SPECIALE I
Delitti di criminalità organizzata

PARTE SPECIALE L
**Delitti contro l'industria ed il commercio e delitti di
contraffazione**

PARTE SPECIALE M
**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

PARTE SPECIALE N
**Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, autoriciclaggio**
Reati ambientali

PARTE SPECIALE O
Reati tributari

PARTE SPECIALE P

Contrabbando e mancato pagamento dei diritti di confine

PARTE GENERALE

INDICE DELLA PARTE GENERALE

Capitolo 1

Descrizione del quadro normativo

- 1.1 Introduzione
- 1.2 Natura della responsabilità
- 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione
- 1.4 Fattispecie di reato
- 1.5 Apparato sanzionatorio
- 1.6 Delitti tentati
- 1.7 Vicende modificative dell'ente
- 1.8 Reati commessi all'estero
- 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito
- 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
- 1.11 Codice di comportamento (Linee guida)
- 1.12 Sindacato di idoneità

Capitolo 2

- 2.1 Descrizione della realtà aziendale – Elementi del modello di *governance* e dell'assetto organizzativo generale della società IDI FARMACEUTICI S.r.l.
- 2.2 Modello di *governance* di IDI FARMACEUTICI S.r.l.
- 2.3 Assetto organizzativo di IDI FARMACEUTICI S.r.l.

Capitolo 3

IDI FARMACEUTICI S.r.l. e la *compliance* al d.lgs. 231/2001 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione ed aggiornamento

- 3.1 Premessa
- 3.2 Il Progetto di IDI FARMACEUTICI S.r.l. per la definizione e l'aggiornamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001
 - 3.2.1 L'individuazione dei *key officer*, dei processi e delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001
 - 3.2.2 Analisi dei processi e delle aree sensibili
 - 3.2.3 *Gap analysis*
 - 3.2.4 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

3.3 Il modello di organizzazione, gestione e controllo di IDI FARMACEUTICI S.r.l.

Capitolo 4

L'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001

4.1 L'organismo di vigilanza di IDI FARMACEUTICI S.r.l.

4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

4.3.2 *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

4.4 Whistleblowing

4.4.1 La procedura di "*Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di violazioni sospette del Modello Organizzativo 231*" (whistleblowing)

4.4.2 Ambito di applicazione della procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni.

Capitolo 5

Sistema disciplinare

5.1 Funzione del sistema disciplinare

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

5.4 Misure nei confronti dei sindaci

5.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori

Capitolo 6

Piano di formazione e comunicazione

6.1 Premessa

6.2 Dipendenti

6.3 Altri destinatari

Capitolo 7

Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello

7.1 Verifiche e controlli sul Modello

7.2 Aggiornamento ed adeguamento

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, "d.lgs. 231/2001" o "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300^[1] è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, c. 2). Sono esclusi dall'applicazione del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, quelli non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, c. 3).

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, c. 1).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato (c.d. reato-presupposto) e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati sia le società, sia gli stessi soci. In particolare, questi ultimi, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Oggi invece la società può veder decurtato il proprio patrimonio, mentre i soci possono vedere direttamente pregiudicati i propri interessi economici. Il d.lgs. 231/2001, peraltro, innova ulteriormente l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono adesso applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva, in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto.

La responsabilità amministrativa della società è però esclusa:

- se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei

¹ Il d.lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia (artt. 6 e 7);

- in ogni caso se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, c. 2).

1.2 Natura della responsabilità.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo *“amministrativo”* – in ossequio al dettato dell’art. 27 della Costituzione^[2] – ma con numerosi punti di contatto con la responsabilità di tipo *“penale”*.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli articoli 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”*, cioè i sopra definiti soggetti *“in posizione apicale”* o *“apicali”* (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, cioè i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

È opportuno però ribadire che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), la società non risponde se le persone su indicate *“hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

1.4 Fattispecie di reato

² Art. 27, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana: *“La responsabilità penale è personale”*.

In base al d.lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dalla Capo I, Sez. III del Decreto (artt. da 24 a 25-*duodecies*). Il catalogo di reati è stato oggetto di numerosi interventi da parte del Legislatore, volti ad ampliare il numero delle fattispecie presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001.

I reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25, d.lgs. 231/2001) [3];

delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature a ciò preposte; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; falsi in documenti informatici; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; richiamati dall'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001) [4];

delitti in materia di criminalità organizzata (artt. 416, 416 bis, 416 ter, 630 c. p. e art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990) richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94

delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamati dall'art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001) [5];

³ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p., introdotto dalla Legge n. 190 del 2012) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.); peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-*bis* c.p. così come recentemente modificato).

⁴ L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 7 della L. 48/2008. Si tratta dei reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.); falsi in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p., che applica ai documenti informatici le disposizioni del Capo III, Titolo VII, Libro II concernenti gli atti pubblici e le scritture private); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

⁵ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto,

delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25-bis.1 del Decreto, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 99

reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001) [6];

reati di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (attestante il regolare adempimento, in conformita' alla legge, degli atti e delle formalita' preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera (introdotto dal d.lgs n. 19/2023)[7];

delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. 231/2001) [8];

delitti attinenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001) [9];

delitti di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (previsti dagli artt. 353 e 353 bis c.p e richiamati nell'art. 24 del d.lgs n. 231/01)¹⁰.

di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

⁶ L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs.61/2002 ed è stato modificato rispettivamente dalla legge n. 69/2015, dal d.lgs n. 38/2017 e dal d.lgs n. 19/2023.

Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). L'art. 25-ter è stato oggetto di recenti interventi normativi (l. n. 190/2012, l. n. 69/2015 e d.lgs. n. 38/2017 e dal d.lgs n. 19/2023) conseguenti alle modifiche intervenute in materia di reati societari (per l'esame aggiornato dei quali si rinvia alla relativa Parte Speciale del presente modello).

⁷ Si tratta di una modifica al testo dell'art. 25-ter introdotta dall'art. 54 del d.lgs n. 19/2023 che sanziona e la condotta di "*chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti*".

⁸ L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁹ L'art. 25-quater1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 8 della L. 7/2006. Si tratta dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili, in qualsiasi modo essa sia provocata (art. 583-bis c.p.).

¹⁰ L'art. 24 è stato così modificato per effetto della legge 137/2023.

delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001) [¹¹];

delitti di abuso di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001) [¹²];

delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001) [¹³];

delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001) [¹⁴], nonché **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (richiamati dall'art. 25-*octies.1* d.lgs n. 231/2001) [¹⁵]

delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*nonies* d.lgs.231/2001)[¹⁶].

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (fattispecie di cui all'art. 377-*bis* del codice penale, richiamata dall'art. 25-*decies*, d.lgs. 231/2001)[¹⁷].

reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001)[¹⁸].

impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamati dall'art. 25-*duodecies*¹⁹, d.lgs. 231/2001 e recentemente modificato dal d.l n. 10/2023);

razzismo e xenofobia (richiamati dall'art. 25-*terdecies*²⁰, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018];

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];

reati tributari (richiamati dall'art. 25-*quinesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e D. Lgs. 75/2020];

¹¹ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). L'art. 10, co. I, lett. a) e b) della L. 38/2006 ha esteso la punibilità anche al materiale di pornografia virtuale previsto dall'art. 600-*quater*1 c.p. La legge n. 199 del 2016 ha inserito tra le fattispecie di cui all'art. 25-*quinquies* anche il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

¹² L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9, co. III, della L. 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I-*bis*, capo II e capo III e dei corrispondenti illeciti amministrativi.

¹³ L'art. 25-*septies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9, co. I, della L. 123/2007, e modificato dall'art. 300 del D. L.vo 81/2008. Si tratta dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.).

¹⁴ L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 63, co. III, del D. L.vo 231/2007. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). La Legge n. 186 del 2014 ha inserito nell'art. 25-*octies* la fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-*ter*-1 c.p.).

¹⁵ Con d.lgs n. 184/2021 è stato introdotto l'art. 25-*octies.1* (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) che ha esteso l'applicabilità della normativa 231 anche al verificarsi dei reati di cui all'art. 493-*ter* c.p., 493-*quater* c.p e 640-*ter* c.p.

¹⁶ L'art. 25-*nonies* è stato introdotto dalla L. n. 99/2009. Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, art. 171 *quater*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto d'autore) e recentemente modificati dalla legge n. 93/2023.

¹⁷ L'art. 25-*decies* è stato introdotto dal d.lgs. n. 121/2011.

¹⁸ L'art. 25-*undecies* è stato anch'esso introdotto dal d.lgs. n. 121/2011 e successivamente modificato dalla L. n. 68/2015. Per la descrizione delle numerose fattispecie ivi contenute si rinvia alla Parte Speciale del presente Modello.

¹⁹ L'art. 25-*duodecies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dal d.lgs. n. 109 del 2012, modificato da ultimo con

²⁰ Si tratta del richiamo all'art. 604 *bis* c.p. "Razzismo e xenofobia" che punisce la condotta di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

contrabbando e mancato pagamento dei diritti di confine (richiamato dall'art. 25 *sexiesdecies*, D. Lgs 231/2001) [aggiunto dal D. Lgs. 75/2020];

reati contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25 *septiesdecies*) [introdotti per effetto della legge n. 22/2022 così come ulteriormente modificati, sotto il profilo sanzionatorio, dalla legge n. 6 del 22 gennaio 2024]²¹;

-reato di riciclaggio di beni culturali e reati di devastazione e saccheggio di beni culturali (richiamati dall'art. 25 *duodevicies*²² d.lgs n. 231/2001).

1.5 Apparato sanzionatorio.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente è attribuito allo stesso Giudice penale competente a decidere della responsabilità penale della persona fisica, che si assume aver commesso il reato-presupposto rilevante ai fini del Decreto.

Se ritenuto responsabile, l'ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni indicate dagli artt. 9 ss. del Decreto (qualificate come "amministrative", anche se aventi carattere, più propriamente penale).

Queste possono essere:

I. Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano la loro disciplina negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano, secondo un meccanismo di commisurazione "per quote", in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. In forza di tale criterio, nel determinare il quantum della sanzione, il Giudice individua:

- il numero delle quote, in misura non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 (art. 10, c. 2), tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, c. 1);
- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto (art. 11, c. 2).

L'art. 12 prevede una serie di casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, questa è ridotta della metà, e non può essere superiore a € 103.291,38, se: i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è invece ridotta da un terzo alla metà se: i) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha

²¹ Si tratta dei reati di furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.), art. 518 *novies* c.p. (violazioni in materia di alienazione di beni culturali), art. 518 *decies* c.p. (importazione illecita di beni culturali), art. 518 *undecies* c.p. (uscita o esportazione illecite di beni culturali), art. 518 *duodecies* c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici), art. 518 *quaterdecies* c.p. (contraffazione di opere d'arte).

²² Introdotti rispettivamente dagli articoli 518 *sexies* c.p. e 518 *terdecies* c.p.

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ii) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La riduzione è della metà, fino a un massimo di due terzi, se queste due ultime condizioni ricorrono congiuntamente.

II. Sanzioni interdittive

L'art. 9, c. 2 del Decreto elenca le sanzioni interdittive, che consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da Soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni hanno una durata minima di tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto, qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e possono essere applicate congiuntamente. Esse sono stabilite dal Giudice secondo gli stessi criteri previsti per la determinazione delle quote riguardanti le sanzioni pecuniarie (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'Ente e attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (art. 14 del Decreto che rinvia all'art. 11). Il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale (art. 15).

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha rimosso le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato efficacemente in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

III. Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'ente sia comminata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Detta pubblicazione avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la propria sede principale.

IV. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è invece una sanzione obbligatoria, che consegue sempre all'eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto). Quando essa non sia eseguibile sul prezzo o del profitto del reato, è possibile la confisca "per equivalente" (art. 19, c. 2).

Nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'ente possono, inoltre, essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto), sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

1.6 Delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo ^[23], dei delitti indicati nel Capo I, Sez. III del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

²³ Secondo l'art. 56, comma 1, c.p., risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

1.7 Vicende modificative dell'ente.

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alle sue vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto, che implica un semplice mutamento del tipo di società senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, comma 1, c.c.) [24] e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs.

²⁴ Art. 2504-*bis* c.c.: "Effetti della fusione – *La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.*" Il d.lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell'art. 2504-*bis*: "Effetti della fusione - *La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.*"

231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c. [25]; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero [26]. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica

²⁵ Art. 2560 c.c.: "Debiti relativi all'azienda ceduta – *L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*".

²⁶ L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 (Reati commessi all'estero) prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001;
- ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) [27].
Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

²⁷ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede che *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 d.lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo [28].

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, comma 1 e comma 4, d.lgs. 231/2001).

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Elemento centrale della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde (ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001) se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

²⁸ L'art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001 (Autonomia delle responsabilità dell'ente) stabilisce: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001 (Casi di improcedibilità), ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta (art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello, necessaria quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa. Sarà, infatti, l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono, in base all'art. 6 comma 2, del d.lgs. 231/2001:

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11 Codice di comportamento (Linee guida).

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

identificazione dei rischi e dei protocolli;

adozione di alcuni strumenti generali, tra cui i principali sono un Codice Etico con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;

individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Giova, in questa sede, ricordare che il giudizio di idoneità espresso dal Ministero della Giustizia, con riferimento alle Linee guida di Confindustria nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 da parte dei singoli enti, affiliati o meno a Confindustria.

1.12 Sindacato di idoneità.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

il sindacato di idoneità sul modello organizzativo adottato dall'ente e sull'effettiva applicazione dello stesso.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 IDI FARMACEUTICI S.r.l.

IDI FARMACEUTICI S.r.l. (di seguito anche la "Società"), opera in Italia da molti anni nell'ambito della produzione e commercializzazione di farmaci e principi attivi nel settore dermatologico e cosmetico.

Tra le altre attività, l'oggetto sociale della società comprende (elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva):

- a) la ricerca, la produzione e la vendita di specialità medicinali, galenici, parafarmaceutici, prodotti ausiliari farmaceutici in genere;
- b) la produzione e la vendita di prodotti chimici e inorganici che non siano strettamente legati all'uso medico;
- c) la ricerca, la produzione e la vendita di prodotti dietetici, integratori alimentari ed alimentari in genere.
- d) L'acquisto, la vendita, l'esercizio ed il commercio in genere di brevetti di fabbricazione relativi ai suddetti prodotti e specialità medicinali
- e) L'acquisto, la costituzione e l'esercizio e la cessione di farmacie e rivendite di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Per la più ampia descrizione dell'oggetto sociale si rinvia alla Visura Camerale allegata ed aggiornata al 23.04.21.

L'azienda rappresenta una realtà strutturata con sede in Pomezia (RM) in Via dei Castelli Romani 83/85, laddove sorgono sia lo stabilimento industriale, sia gli uffici amministrativi e direzionali.

Alla data di ultimazione del presente modello organizzativo (30.6.2021) l'IDI FARMACEUTICI S.r.l. ha 60 dipendenti, che sono così suddivisi:

Tempo indeterminato	n. 66
Tempo determinato	n. 1
Part time indeterminato)	n. 3 (compresi nel totale a tempo
Altro	n. 1

In calce allo stesso modello viene allegato l'organigramma con lo schema di funzionamento aziendale (aggiornato al mese di marzo 2021).

2.2 Modello di *governance* di IDI FARMACEUTICI S.r.l.

IDI FARMACEUTICI S.r.l. è attualmente caratterizzata da una amministrazione pluripersonale collegiale. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri: Presidente, Vice Presidente Esecutivo, Consigliere delegato e due Consiglieri.

La rappresentanza legale della Società spetta in parte al Presidente, al Vice-Presidente esecutivo ed in parte al Consigliere delegato secondo quanto stabilito dallo Statuto (che si allega al presente modello).

Al C.d.A. spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge è riservato alla competenza esclusiva dei soci e salve le limitazioni stabilite dall'assemblea ordinaria al momento della nomina.

Il C.d.A. può delegare i propri poteri a procuratori speciali e generali, specificandone i poteri e le retribuzioni.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati ed operanti a norma di legge. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla data di insediamento [29].

2.3 Assetto organizzativo di IDI FARMACEUTICI S.r.l.

L'assetto organizzativo di IDI FARMACEUTICI S.r.l. è quindi il seguente:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del C.d.A
- Vice-Presidente Esecutivo
- Consigliere Delegato
- Collegio Sindacale

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno differenti periodi di permanenza nella carica.

Il Presidente del CDA rimane in carica sino alla revoca; il Vice-Presidente Esecutivo ed il Consigliere delegato rimangono in carica per tre anni decorrenti dalla data di nomina.

²⁹ Art. 18 dello Statuto di Idi Farmaceutici S.r.l.

I poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente Esecutivo nonché del Consigliere delegato sono debitamente specificati nello Statuto societario e sinteticamente descritti anche nella visura camerale (vds. allegati in calce).

IDI FARMACEUTICI S.r.l. si è dotata di un Collegio Sindacale, attualmente composto da 3 membri effettivi ed due membri supplenti, come già precedentemente evidenziato, che restano in carica per tre esercizi.

L'organigramma societario è rappresentato dallo schema riepilogativo che, per maggiore comprensione, viene allegato al presente documento (aggiornato al mese di marzo del 2023).

La società provvederà ad aggiornare con cadenza almeno annuale e comunque ogni qual volta dovesse mutare sostanzialmente una delle aree o delle unità ivi previste, comunicandolo preventivamente all'Organismo di Vigilanza ed allegandolo alla corrente versione del Modello Organizzativo.

CAPITOLO 3

IDI FARMACEUTICI S.R.L. E LA *COMPLIANCE* AL D.LGS. 231/2001 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO

3.1 - Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di IDI FARMACEUTICI S.r.l. dal quale scaturiscono benefici per tutti i soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'impresa, inclusi *managers*, dipendenti e creditori della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale e l'individuazione e la divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati *standards* di comportamento adottati dalla Società, oltre ad aumentare la fiducia e la reputazione di cui IDI FARMACEUTICI S.r.l. gode nei confronti dei soggetti terzi ("*asset*" prezioso per le società) assolvono, in particolare, una funzione normativa, in quanto volti a disciplinare in maniera uniforme i comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della società, in modo da improntare gli stessi in conformità ai suddetti principi etici e *standards* di comportamento.

IDI FARMACEUTICI S.r.l. ha, quindi, avviato una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria.

La metodologia seguita per la predisposizione del Modello Organizzativo di IDI Farmaceutici, di seguito descritta, è stata utilizzata anche per i successivi, periodici, aggiornamenti del Modello, dovuti a modificazioni del quadro normativo di riferimento, cambiamenti significativi della struttura aziendale e/o eventi rilevanti di c.d. rischio-reato.

3.2 - Il Progetto di IDI FARMACEUTICI S.r.l. per la definizione e l'aggiornamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati. Il Progetto è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

Fasi	Attività
<i>Fase 1</i>	<p><i>Avvio del Progetto e individuazione dei Key Officer e delle aree di rischio.</i> Presentazione al <i>Top Management</i> della Società del Progetto nella sua complessità.</p> <p>Raccolta e analisi della documentazione.</p> <p>Preparazione di una mappa preliminare dei processi/aree nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 (processi/aree c.d. "sensibili").</p> <p>Identificazione dei <i>key officer</i>, ovvero delle persone che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita dei processi/aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere.</p>
<i>Fase 2</i>	<p><i>Mappatura As-Is</i></p> <p>Esecuzione delle interviste dei livelli apicali.</p> <p>Definizione della Mappa As-Is.</p>
<i>Fase 3</i>	<p><i>Gap analysis.</i></p> <p><i>Identificazione degli elementi di gap per delineare il "Modello To-Be" (Gap Analysis con l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo).</i></p>
<i>Fase 4</i>	<p><i>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo.</i></p> <p>Assistenza alla Società nel definire il proprio modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le linee guida di Confindustria.</p>

Qui di seguito saranno espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi di predisposizione e successivo aggiornamento del Modello Organizzativo di IDI FARMACEUTICI S.r.l..

3.2.1 – L'individuazione dei *key officer*, dei processi e delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quei processi e di quelle aree aziendali che comunemente sono definiti come "sensibili" (di seguito, "aree sensibili" e "processi sensibili").

Scopo della Fase 1 è l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento, l'individuazione preliminare dei processi e delle aree sensibili e dei responsabili di tali processi/aree sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/aree sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "*key officer*").

Propedeutica all'individuazione dei processi/aree sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di IDI FARMACEUTICI S.r.l., svolta al fine di meglio comprendere l'attività della società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/aree sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/aree.

Le informazioni essenziali sono raccolte, oltre che attraverso l'analisi della documentazione fornita, inclusa quella relativa alle procure e deleghe di poteri, anche per mezzo delle interviste preliminari con i referenti interni del Progetto.

Le attività operative per l'esecuzione della fase in oggetto presuppongono la raccolta delle informazioni necessarie per

- i) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti ai processi sensibili,
- ii) identificare i *key officer* in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare i processi/aree sensibili ed i relativi meccanismi di controllo.

In particolare, i *key officer* sono identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

Al termine della Fase 1 è predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

Qui di seguito sono elencate le attività che si svolgono nel corso della Fase 1, al termine della quale si definisce una preliminare "mappa dei processi/aree sensibili" verso cui indirizzare l'attività di analisi, tramite interviste ed approfondimenti, della successiva Fase 2:

- ✓ raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, procure, ecc.);
- ✓ analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;
- ✓ raccolta di ulteriori informazioni attraverso approfondimenti nell'analisi documentale e incontri con i referenti interni del Progetto;
- ✓ analisi storica ("*case history*") dei casi già eventualmente emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o di suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal d.lgs. 231/2001;
- ✓ rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- ✓ individuazione preliminare dei processi/aree sensibili ex d.lgs. 231/2001;
- ✓ individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati;
- ✓ identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi dei processi/aree sensibili e dei relativi meccanismi di controllo;
- ✓ predisposizione della mappa che "incrocia" i processi/aree sensibili con i relativi *key officer*.

3.2.2 - Analisi dei processi e delle aree sensibili.

Obiettivo della Fase 2 è quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/area sensibile individuato nella Fase 1, le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

In questa fase viene creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 (in quanto, ad esempio, prevedono un contatto/interazione tra risorse di IDI FARMACEUTICI S.r.l. e soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero trattasi di attività sociali in grado di influire sulla commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter del citato decreto legislativo).

L'analisi viene compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer* che hanno anche lo scopo di stabilire per ogni area sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si assumono, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:

esistenza di procedure formalizzate;

tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi; segregazione dei compiti;

esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

esistenza di un processo che consenta l'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe;

attività di monitoraggio svolte da soggetti/funzioni/organi indipendenti/terzi.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che caratterizzano la Fase 2, al termine della quale viene elaborato il documento "mappa dei processi/aree sensibili", i cui contenuti fondamentali sono condivisi con la Società e da questa approvati:

definizione del perimetro delle interviste (aree/funzioni);

predisposizione di un piano dettagliato di interviste da eseguire;

predisposizione di un protocollo per la conduzione di interviste;

esecuzione di interviste strutturate con i *key officer*, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/aree sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- gli indicatori quantitativi e qualitativi di rilevanza del processo (es. frequenza, esistenza delle evidenze storiche di comportamenti devianti, impatto sugli obiettivi aziendali, ecc.);
- il sistema dei controlli esistenti;

formalizzazione della mappa dei processi/aree sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

3.2.3 - Gap analysis.

Lo scopo della Fase 3 consiste nell'individuazione :

- i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001
- ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs.

231/2001, viene effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, si predispone un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività che si svolgono in questa terza fase, che conclude dopo la definizione della *gap analysis* e del piano di attuazione:

- *gap analysis* tra il modello attuale ("*as is*") ed il modello a tendere ("*to be*"):
analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente ("*as is*") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo "a tendere" conforme alle previsioni del d.lgs. 231/2001 ("*to be*") con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

3.2.4 - Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 4 è quello di definire il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 di IDI FARMACEUTICI S.r.l., articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria cui la società aderisce.

La realizzazione della Fase conclusiva è supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della società.

3.2.5- Aggiornamento ed integrazione del modello di organizzazione gestione e controllo.

Alla luce delle recenti modifiche legislative apportate al D.lgs 231/2001, sono state individuate ed inserite nel presente modello le diverse aree di rischio individuate normativamente, tra cui quelle relative:

ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature a ciò preposte; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; falsi in documenti informatici; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; richiamati dall'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001)

ai reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001);

ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001);

ai delitti attinenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater*1 d.lgs. 231/2001);

ai delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001);

ai delitti di abuso di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001);

ai delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001);

ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001).

Ulteriori, recenti, modifiche legislative hanno poi reso necessario un nuovo aggiornamento al fine di valutare la sussistenza di aree di rischio con riferimento:

ai reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001)

ai reati in materia di diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001)

alle molteplici modifiche intervenute, tra l'altro, in materia di reati contro la pubblica amministrazione (modifiche alle norme sulla concussione/corruzione, inserimento del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità),

all'inserimento di nuove fattispecie di reato negli articoli già presenti nel d.lgs. 231/2001 (come, ad esempio, la fattispecie di autoriciclaggio, recentemente inserita nell'art. 25-*octies*);

all'inserimento dei reati tributari e di contrabbando quali fattispecie presupposto;

ai delitti diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

ai reati in materia di beni culturali.

3.3 - Il modello di organizzazione, gestione e controllo di IDI FARMACEUTICI S.r.l.

Nella costruzione del modello di organizzazione e gestione di IDI FARMACEUTICI S.r.l. ex D.lgs. 231/2001 (di seguito, il "Modello"), oltre ai principi di controllo introdotti con il d.lgs. 231/2001, è opportuno tener conto anche delle indicazioni fornite dai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno.

Pertanto, riassunto, il Modello di IDI FARMACEUTICI S.r.l., strutturato in un complesso articolato di documenti, tutti approvati dall'Organo Amministrativo, scaturisce dal seguente percorso:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- previsione di *standards* di controllo in relazione alle aree sensibili individuate;
- processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- redazione del codice etico;
- costituzione di un Organismo di vigilanza;
- individuazione dei flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- programma di verifiche periodiche sulle aree sensibili e sui relativi *standards* di controllo;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti:

1. **Codice etico**: il Codice etico raccoglie i principi etici e i valori che informano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale.
2. **Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231**: il documento relativo ai Principi di riferimento del Modello contiene:

- (a) nella **parte generale**, una descrizione relativa:
- al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale, sistema di *governance* e assetto organizzativo di IDI FARMACEUTICI S.r.l.;
 - alla metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *gap analysis*;
 - alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza di IDI FARMACEUTICI S.r.l., con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- (b) nella **parte speciale**, una descrizione relativa:
- alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001;
 - ai processi/aree sensibili e ai relativi *standards* di controllo ^[30].

⁽³⁰⁾ Nella parte speciale vengono presi in considerazione tra i reati rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 quelli che potrebbero astrattamente interessare e vedere coinvolta IDI FARMACEUTICI S.r.l. con criterio di maggiore probabilità

CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'organismo di vigilanza di IDI FARMACEUTICI S.r.l.

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato ad un organismo dell'ente - dotato però di autonomi poteri di iniziativa e controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento [31].

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo [32], unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria³³ individuano l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione, quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza.

In particolare, secondo Confindustria, i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

³¹ Le Linee guida di Confindustria indicano quali opzioni possibili per l'ente, al momento dell'individuazione e configurazione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
- l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di *internal auditing*, ove esistente;
- la creazione di un organismo *ad hoc*, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, costituito, in quest'ultimo caso, da soggetti dell'ente (es. responsabile dell'*internal audit*, della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.);
- per gli enti di piccole dimensioni, sarebbe possibile l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza all'organo dirigente.

³² Si segnala quanto affermato dal Direttore generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia:

- “l'organismo si dovrà trovare in una posizione gerarchica la più elevata possibile (dovrà essere collocato a livello di presidente operativo, amministratore delegato, Organo Amministrativo nel suo complesso, collegio sindacale)”;
- “non dovrà partecipare a nessuna decisione operativa”;
- “dovrà essere costituito di professionalità particolari per svolgere l'attività assegnata, sia in fase preventiva (con l'apporto anche di professionalità di tipo investigativo e tecnico-giuridico) che di eventuale successiva analisi delle ragioni della commissione dei reati, nonostante l'adozione di modelli preventivi”;
- “... Ogni azienda dovrà valutare se appoggiarsi a strutture di controllo già esistenti, quali per es. gli Internal Auditing che, opportunamente integrati, potrebbero soddisfare le esigenze indicate dalla legge”.

³³Le ultime Linee Guida vigenti alla data di predisposizione del presente modello sono state pubblicate da Confindustria il 24 giugno 2021.

- a) l'inserimento dell'organismo di vigilanza "*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*", la previsione di un "*riporto*" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi interni alla società che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- b) il connotato della professionalità deve essere riferito al "*bagaglio di strumenti e tecniche*" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza;
- c) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e "*priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari*".

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, IDI FARMACEUTICI S.r.l., anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Linee Guida di Confindustria (giugno 2021) ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 ed, in particolare, sulla base di quanto recentemente stabilito dal comma 4 bis dell'art. 6 del d.lgs n. 231/01, IDI FARMACEUTICI S.r.l. ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o, per brevità, "Odv.") nell'attuale Collegio sindacale (composto da tre membri) attribuendo pertanto ad esso i compiti e le funzioni di Odv.

Tale soluzione è stata giudicata idonea alle caratteristiche di tale organo individuate dal d.lgs. 231/2001 in quanto:

- gli autonomi poteri di iniziativa e controllo, dei quali l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre, sono garantiti dalla circostanza che il soggetto cui è affidato l'incarico di OdV (di seguito, "incaricato") è comunque un organo esterno alla società e non è assoggettato a vincoli di natura gerarchica [34], estraneo alla partecipazione a qualunque organo decisionale della Società e che riporta direttamente ai vertici aziendali;
- la professionalità è assicurata dalle competenze specifiche maturate in ambito professionale (con riferimento ai settori in cui la Società opera);

³⁴ Detta circostanza vale altresì a soddisfare anche il requisito della "indipendenza" dell'Organismo di Vigilanza individuato dalle Linee guida di Confindustria.

dalla facoltà riconosciuta a questi di rimanere in coordinamento con i responsabili delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo, Legale e Amministrazione del Personale; dalla facoltà di avvalersi sia di risorse dotate di particolare e specifica capacità professionale ed esperienza nelle attività di *internal auditing*, sia di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo;

- la continuità di azione è garantita dal fatto che il collegio sindacale garantisce, alla luce del ruolo già esercitato, una vigilanza efficace e mirata sui temi e le materie oggetto del d.lgs n. 231/2001.

4.1.1- Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di IDI FARMACEUTICI S.r.l. è istituito con delibera dell'Organo Amministrativo.

L'Odv rimane in carica per il periodo stabilito in sede di nomina ed è rieleggibile. L'Organismo di Vigilanza decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina dei membri dell'Odv è condizionata alla presenza dei medesimi requisiti soggettivi (previsti per l'assunzione della carica di componenti del Collegio Sindacale ossia onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere (anche rispetto a cariche, funzioni o cointeressenze economiche in altre compagini societarie che operino nel medesimo contesto operativo di IDI Farmaceutici s.r.l)).

In particolare, all'atto del conferimento della carica di membro/componente dell'Odv, il soggetto nominato deve rilasciare una dichiarazione nella quale si attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle

ordinariamente basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna (anche di primo grado), ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente infatti all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A titolo meramente esemplificativo, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze e precisamente:

- del Responsabile per le Risorse umane di IDI FARMACEUTICI S.r.l. (ad esempio, in ordine all'implementazione del piano di comunicazione e formazione del personale)
- della "Direzione Amministrativa e Finanza" di IDI FARMACEUTICI S.r.l. (ad esempio, in ordine al controllo dei flussi finanziari).

L'Organo Amministrativo provvederà poi all'implementazione del sistema disciplinare e alla gestione dei procedimenti disciplinari.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno la cui opera è richiesta dall'Organismo di Vigilanza, dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale si attesti:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti dell'Organo amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro

soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tal proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico.
- l'*"omessa o insufficiente vigilanza"* da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Ciononostante, l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'Odv., anche perché mantiene la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo. In linea di principio, quindi, i componenti dell'Organo Amministrativo effettuano – congiuntamente al Direttore Generale – la generale gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno.

All'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, sono invece affidati i seguenti compiti e poteri:

a) Compiti e poteri in tema di attuazione, adeguamento ed aggiornamento del Modello

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001, sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative e le procedure formalmente previste dal Modello stesso, nonché tra i comportamenti concreti e quelli attesi;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando all'organo dirigente, ove necessario, le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - c) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

b) compiti e poteri in merito ai rapporti con organi societari e soggetto incaricato della revisione

- mantenere un collegamento costante con il soggetto incaricato della revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Organo Amministrativo, nonché verso il Collegio Sindacale;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione, unità, funzione della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - per richiedere ed acquisire

informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001;

- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

c) compiti e poteri in merito alla propria organizzazione

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività.

d) compiti e poteri in merito all'attività di comunicazione e formazione

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante.

L'Organo Amministrativo di IDI FARMACEUTICI S.r.l. curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

In linea con quanto previsto dal Codice Etico della Società, tutti i destinatari delle norme del presente Modello sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza in

merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda i dipendenti della Società, gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.^[35].

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le informazioni che devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza sono relative:

- a) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- b) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
- c) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;

Il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza.

I *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, i c.d. parasubordinati in genere, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti di IDI FARMACEUTICI S.r.l., effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

³⁵ Tali norme stabiliscono, rispettivamente: "[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104 c.c.) e "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio." (art. 2105 c.c.).

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle sopra descritte violazioni di carattere generale, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle stesse per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come "a rischio";
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello deve essere conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

4.3.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'osservanza ed attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi o semplicemente di aggiornamento del modello.

Sono previste linee di *reporting* – sia su base continuativa che periodiche – nei confronti dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e degli altri organi interessati.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta, da presentare all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale;
- con cadenza annuale, un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare all'Organo amministrativo ed al Collegio Sindacale;
- un'immediata comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare all'Organo amministrativo (es: segnalazioni whistleblowing che abbiano condotto all'effettivo accertamento di violazioni del modello organizzativo o altre violazioni meritevoli di attenzione).

4.4 Whistleblowing

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'originario impianto normativo ha subito significative modifiche, da ultimo per mano del d.lgs n. 24/2023 che ha dato attuazione alla direttiva europea 1937/2019.

Il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001, ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n.

231/2001 un nuovo comma 2-bis, il quale dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere ai sensi del decreto legislativo attuativo della [direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019](#), i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "*inversione dell'onere della prova a favore del segnalante*").

4.4.1 La procedura di "Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di violazioni sospette del Modello Organizzativo 231" (whistleblowing)

Premesso che IDI Farmaceutici s.r.l ha sempre posto particolare attenzione alla tematica delle segnalazioni, altresì disciplinando i flussi di informazione, così come previsto nei paragrafi precedenti, al fine di dare attuazione alle modifiche apportate all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 (in tema di Whistleblowing) e dalle disposizioni del richiamato d.lgs n. 24/2023 ha proceduto all'adozione di uno specifico sistema "interno" di gestione delle segnalazioni di illeciti in modo da tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione (all'interno del sistema disciplinare) di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/ o in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico.

La Società, pertanto, al fine di garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing* ha elaborato ed adottato una specifica "*Procedura per gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di violazioni sospette del Modello Organizzativo 231*" che

rende edotti i dipendenti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentono di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società assicura, altresì, la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

4.4.2 Ambito di applicazione della procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni

La procedura adottata dalla Società è volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni potranno quindi essere:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati;
- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello Organizzativo;
- Violazioni del diritto dell'UE:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (si tratta degli illeciti relativi a: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute

pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi (a meno che, come anticipato, non assumano rilievo penale).

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001).

La società, in ossequio alle previsioni del d.lgs n. 24/2023 si è dotata di un canale, di tipo informatico, mediante applicativo software che garantisce riservatezza del segnalante e della segnalazione, così come previsto dalla normativa.

Tale canale è attivo ed opera attraverso il software denominato **Mywhistleblowing** fornito dalla società Zucchetti; all'uopo la società, mediante apposita delibera datata XX/12/2023 ha individuato ex. art. 4, comma 2, del d.lgs n. 24/2023 in un consulente esterno, debitamente formato, il soggetto c.d "Gestore delle segnalazioni", il quale opererà in ossequio al disposto normativo del d.lgs n. 24/2023 nonché della procedura di cui Idi Farmaceutici si è dotata in materia di Whistleblowing.

La Società e l'OdV agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La procedura adottata dalla Società disciplina dettagliatamente i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa e fornisce una puntuale indicazione delle scansioni e scadenze temporali della procedura così da fornire un'adeguata tutela al soggetto segnalante nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 24/2023.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità si fa carico, con le modalità ritenute più opportune, di illustrare al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

Sono comunque fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura Whistleblowing di Idi Farmaceutici s.r.l, quali segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura. Sono

analogamente sanzionate, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 24/2023, anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante, compresi tutti gli atti discriminatori adottati dall'Ente nei confronti del segnalante medesimo (rif. art. 17 co. 4 del D.lgs. 24/2023) ovvero pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l'istruttoria.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché delle normative di CCNL del settore di riferimento.

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 - Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello (incluse le relative procedure), a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

5.2 - Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di IDI FARMACEUTICI S.r.l. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il rispetto del contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione da parte dei dipendenti della Società delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che, tra i detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'Industria Chimica, chimica farmaceutica delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti, e GPL (di seguito semplicemente "CCNL"). I dipendenti con qualifica dirigenziale sono, invece, soggetti al CCNL dei dirigenti di aziende industriali (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Industria").

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti (anche via e-mail), affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di IDI FARMACEUTICI S.r.l. conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale tali provvedimenti sono quelli stabiliti dalle norme disciplinari contenute nel Cap. IX (artt. 50 e ss.) del CCNL, e precisamente, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) licenziamento per mancanze.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa.

Nella fase di accertamento si procederà alla preventiva contestazione dell'addebito al dipendente garantendogli, altresì, un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa.

Laddove fosse accertata la violazione, all'autore sarà comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

I provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni del Modello saranno adottati nel rispetto delle procedure, delle disposizioni e delle garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed anche, quanto ai dipendenti di qualifica non dirigenziale, dall'art. 50 del CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato se non trascorsi 5 giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato nei 6 giorni successivi a tali giustificazioni (quindi entro 11 giorni dalla contestazione), queste si riterranno accolte;
- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato;

- il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente della RSU;
- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- i provvedimenti disciplinari di cui sopra [limitatamente a quelli descritti alle lett. b), c) e d)] potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze;
- il licenziamento per mancanze, come disciplinato dall'art. 52 del CCNL, potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, confermate dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di IDI FARMACEUTICI S.r.l..

5.2.1 - Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, IDI FARMACEUTICI S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello (incluse le procedure interne tra cui, da ultimo, la procedura in materia di Whistleblowing), la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a IDI FARMACEUTICI S.R.L. derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché i doveri in capo ai lavoratori posti dai CC.CC.NN.LL. applicati dalla Società e conseguente sistema sanzionatorio, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di **"richiamo verbale"** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di **"ammonizione scritta"** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

3. Incorre nel provvedimento della **"multa", non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della **"sospensione" dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del **"licenziamento con preavviso"** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.
6. Incorre nel provvedimento del **"licenziamento senza preavviso"** il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di IDI FARMACEUTICI S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. La richiesta dei danni sarà commisurata:

- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.
- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, IDI FARMACEUTICI S.r.l. provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee in base alle previsioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti Industria.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è l'Organo Amministrativo, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'Amministratore Delegato, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

5.3 - Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri dell' Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Organo Amministrativo. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.4 - Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci [³⁶], l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5 - Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 da parte degli stessi soggetti, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole potranno prevedere il divieto da parte di questi soggetti terzi di porre in essere comportamenti contrari alle previsioni del Modello nella parte in cui lo stesso sia loro applicabile o comunque un obbligo a non adottare comportamenti che possano determinare da parte di IDI FARMACEUTICI S.r.l. la violazione del Modello. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa di IDI FARMACEUTICI S.r.l. di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

³⁶ Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

5.6 - Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing").

La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di whistleblowing e della procedura applicativa per la tutela dell'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non hanno rispettato la normativa prevista dal d.lgs n. 24/2023.

Qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte dell'organo deputato alla "Gestione della segnalazione", il Consiglio di Amministrazione potrà procedere anche, valutata la gravità della mancanza, alla revoca dell'incarico.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 - Premessa

IDI FARMACEUTICI S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello della Società non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, cooperano per il conseguimento degli obiettivi di IDI FARMACEUTICI S.r.l. in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge. Essa dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi ed i contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole direzioni, unità e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, *staff meeting*, ecc.).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *"promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello"* e di *"promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali"* [37].

6.2 – Dipendenti, dirigenti e componenti organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a:

- a) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;

³⁷ Si veda in proposito il paragrafo 4.2.

- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, IDI FARMACEUTICI S.r.l. intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Principi di riferimento del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche, eventualmente, attraverso un'area dedicata dell'*Intranet* aziendale.

I dipendenti sono informati dei contenuti e delle previsioni del Modello, anche attraverso appositi corsi formativi. In particolare, ai nuovi dipendenti sarà resa disponibile, all'atto dell'assunzione, copia del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di IDI FARMACEUTICI S.r.l. sarà resa disponibile copia integrale del Modello. Specularmente a quanto previsto per i dipendenti, ai nuovi dirigenti ed ai nuovi componenti degli organi sociali sarà resa disponibile copia del Modello al momento dell'accettazione della carica.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Società potrà valutare l'opportunità di predisporre un questionario di *self-assessment*, da trasmettere ai dipendenti, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi etici contenuti nei Principi di riferimento del Modello e nel codice etico.

6.3 - Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con IDI FARMACEUTICI S.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali e consulenti e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi che lo richiedano, IDI FARMACEUTICI S.r.l. potrà fornire copia del Modello organizzativo e del Codice Etico.

La descritta attività di comunicazione dovrà essere svolta anche verso le società e/o enti che costituiscano raggruppamenti temporanei di impresa con IDI FARMACEUTICI S.r.l.; in particolare, dette società e/o enti dovranno rilasciare in favore di IDI FARMACEUTICI S.r.l. una dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto del Modello nei limiti in cui ciò sia applicabile alla attività da essi svolta. In tali ipotesi, inoltre, gli accordi relativi al raggruppamento potranno contenere una clausola nella quale le società facenti parte del raggruppamento dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e in particolare di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e si impegnano per quanto di loro competenza a non adottare comportamenti che possano determinare da parte di IDI FARMACEUTICI S.r.l. la violazione del Modello.

IDI FARMACEUTICI S.r.l., tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

CAPITOLO 7

ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 - Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un **programma di vigilanza** attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

1. un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno,
2. la determinazione delle cadenze temporali dei controlli,
3. l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi,
4. la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.^[38]

³⁸ Si veda in proposito il paragrafo 4.2.

7.2 - Aggiornamento ed adeguamento

L'Organo amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a) violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- c) modifiche normative;
- d) risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro applicazione dovranno essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Organo Amministrativo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- a) intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- b) identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- c) formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- d) commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- e) riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di verifica (ed eventuale revisione) periodica, , da disporsi mediante delibera dell'organo amministrativo.

PARTE SPECIALE A
Reati contro la P.A.

INDICE

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la P.A. richiamate dal d.lgs. 231/2001

- 1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.)
- 1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)
- 1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- 1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- 1.5 Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- 1.6 Concussione (art. 317 c.p.)
- 1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- 1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- 1.11 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 1.12 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 1.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 1.14 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee/ funzionari delle Com. europee/Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- 1.15 Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
- 1.16 Turbativa libertà degli incanti (art. 353)
- 1.17 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)

2 Nozione di enti della P.A., di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

- 2.1 Enti della Pubblica Amministrazione
- 2.2 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

3. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

4. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

5 Il sistema organizzativo generale

6 Il sistema delle deleghe e procure

7 Principi generali di comportamento

8. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

- 8.1 Gestione dei trattamenti previdenziali e assistenziali del personale
- 8.2. Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze
- 8.3 Gestione di finanziamenti/contributi pubblici
- 8.4 Gestione del contenzioso
- 8.5 Gestione degli adempimenti in materia societaria e di privacy
- 8.6 Gestione rapporti con Amministrazione Finanziaria e organismi pubblici di vigilanza e controllo di attività regolate dalla legge

- 8.7 Ambiente, Salute e Sicurezza
 - 8.8 Processi strumentali
 - 8.8.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione
 - 8.8.2 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali
 - 8.8.3 Assegnazione incarichi di consulenza
 - 8.8.4 Selezione e gestione agenti/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie
 - 8.8.5 Gestione dei flussi finanziari
 - 8.8.6 Acquisto di beni e servizi
 - 9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza
-
-

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25

(*Concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità*) del d.lgs. 231/2001.

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l'Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento.

Presupposto della condotta è costituito dall'avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall'Unione Europea "destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse".

La nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

I contributi sono costituiti dalla partecipazione alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi.

Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (ossia senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico o una tantum, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità.

I finanziamenti in senso stretto, infine, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente finanzia, direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di un'obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i c.d. crediti agevolati.

I mutui sono tutte quelle erogazioni condizionate alla restituzione degli importi elergiti secondo le tempistiche e le condizioni stabilite dall'istituto erogante.

La fattispecie penale sanziona colui che non destina le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva senz'altro il mancato compimento dell'opera o il mancato svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento ma, in ultima analisi, quel che conferisce un disvalore penalmente rilevante a quelle condotte è, come dice la legge, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

Nel caso in cui l'opera o l'attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall'obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l'impiego delle somme per scopi pubblicistici diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente.

Si ritiene, in prevalenza, che non integri il reato in oggetto il fatto di chi, dopo aver avanzato una richiesta di finanziamento la cui approvazione tardi a venire, dia inizio alla realizzazione dell'opera od allo svolgimento dell'attività finanziandola con mezzi propri e, dopo aver ottenuto finalmente il finanziamento, lo utilizzi per reintegrare il proprio patrimonio.

Va da sé che, se l'opera è stata interamente realizzata ancor prima che sia stata avanzata la richiesta di finanziamento e l'agente abbia ingannevolmente prospettato all'ente erogatore di voler richiedere un finanziamento per un'opera o attività ancora da realizzare, si profilerà il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da 1 a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o profitto sono superiori ad euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'inciso iniziale, l'art. 316 ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell'art. 640 bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

L'art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame.

Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegue lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l'erogazione dei contributi.

L'oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l'obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti.

Con il termine contributi si intende qualsiasi erogazione in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi.

La nozione di finanziamenti evoca l'erogazione dei mezzi finanziari che occorrono allo svolgimento di una determinata attività. In particolare, sono atti negoziali (operazioni di credito) caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; essi hanno rilevanza qualunque sia la finalità che li ha ispirati.

I mutui agevolati costituiscono l'erogazione di una somma di denaro a favore di un soggetto con l'obbligo per quest'ultimo di restituire il tantumdem maggiorato di interessi in misura inferiore a quella di mercato.

Infine, con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo il legislatore ha inteso ricorrere ad una formula di chiusura per poter ricomprendere qualsiasi possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie.

La fattispecie prevista dall'art. 316 ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale.

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

La consumazione del reato, a differenza della figura della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prescinde dall'avvenuto inganno dell'ente erogatore e dal danno che quest'ultimo possa aver subito.

1.3 Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;(...)"

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici e raggiri, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguenza si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo.

Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifici e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artificio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggiri, si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artificio e del raggiri.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'orientamento costante della giurisprudenza considera irrilevante, ai fini della contestazione della truffa, l'accertamento dell'idoneità degli artifici o raggiri: i risultati illecitamente conseguiti, l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il profitto ed il danno ne costituirebbero la miglior riprova.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata.

Il nesso di causalità nel reato in esame è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'induzione in errore (primo evento); a sua volta, l'errore dovrà

determinare l'atto di disposizione patrimoniale (secondo evento); infine, l'atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il requisito del danno ha la funzione di rendere oggettivo il sacrificio del disponente cagionato dall'errore. Non è configurabile il delitto di truffa se all'ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto.

In particolare, nel caso di specie, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull'ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La condotta è descritta attraverso il rinvio all'art. 640 c.p.. L'elemento specializzante è, infatti, l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione). Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve.

Mentre la malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis) sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; l'art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad

esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 euro a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (...)".

La fattispecie in esame mira a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (cd. manipolazione di output).

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La condotta fraudolenta deve consistere nell'alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell'intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

Il primo tipo di intervento fraudolento menzionato nella norma in esame ha ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico o telematico e consiste in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico.

Costituiscono un sistema informatico ai sensi della norma in esame anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, che siano gestiti da un elaboratore: è il caso, ad esempio, di tutti quegli apparecchi, come macchine per fotocopie, telefoni, distributori automatici di banconote, che funzionano mediante carte magnetiche.

La alterazione del funzionamento del sistema può avvenire in qualsiasi modo e può essere quindi la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore (hardware), sia alla sua componente logica (software).

Con la formula "intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi" si è data rilevanza ad ogni interferenza, diretta o indiretta, in un processo di elaborazione di dati, diversa dalla alterazione del funzionamento del sistema informatico.

Oggetto di intervento senza diritto possono essere tanto le componenti logiche del sistema informatico, ossia dati e programmi, quanto le informazioni.

Le informazioni sono solo quelle incorporate su un supporto materiale, che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico.

Affinché un "intervento" su informazioni, dati o programmi rilevi penalmente occorre che esso corrisponda ad un'azione che produca una qualche modificazione

del loro contenuto o della loro destinazione; tale intervento potrà considerarsi senza diritto ogni qualvolta sia posto in essere da chi non ha alcuna facoltà legittima al riguardo, ma abbia agito in modo del tutto arbitrario e quindi ingiustificabile.

In base alla lettera dell'art. 640 ter c.p., per la sussistenza della frode informatica è necessario che attraverso la condotta fraudolenta – consistente nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico, ovvero in un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi – l'agente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

A differenza della norma sulla truffa, la disposizione in esame non prevede espressamente un evento intermedio (nella truffa, l'errore) tra la condotta e gli eventi profitto-danno, necessario per la consumazione del reato.

Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

1.6 Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione, come si vedrà più avanti, risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

La Legge Anticorruzione ha radicalmente ridefinito la figura della concussione che ora risulta scissa in due diverse ipotesi criminose: la “concussione in senso stretto” (art. 317), che rimane limitata ai soli casi in cui il pubblico ufficiale abbia costretto il privato a dare o promettere denaro o altra utilità; e “l'induzione indebita a dare o promettere utilità” (di cui al successivo art. 319-quater), che altro non è in pratica che la precedente ipotesi di concussione mediante induzione, rinnovata qui però nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale.

1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Il presente articolo è stato modificato dalla Legge Anticorruzione infatti la “corruzione per atto d'ufficio” è stata riformulata in “Corruzione per l'esercizio della funzione” ed è stato previsto l'innalzamento significativo della pena edittale.

Dal punto di vista contenutistico, la nuova fattispecie non sembra aver modificato la sostanza della precedente corruzione impropria (così definita per distinguerla da quella propria prevista dall'art. 319 c.p.), limitandosi semmai ad ampliarne l'ambito

di applicazione. Può così affermarsi che sotto la nuova fattispecie continuano ad essere ricompresi tutti i casi nei quali si realizza un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, avente per oggetto la compravendita di atti conformi ai doveri d'ufficio: in altri termini, la norma estende la punibilità per corruzione anche ai casi in cui il comportamento del pubblico ufficiale non si è discostato dai propri doveri d'ufficio, ed ha il solo difetto di essere stato retribuito. Questa figura si distingue poi in antecedente o susseguente, a seconda che l'accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell'atto stesso. Il reato si consuma con la ricezione del denaro o della utilità da parte del pubblico ufficiale, o anche con la sola accettazione della promessa.

Per quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione. In caso di impossibilità di adempiere alla promessa, occorre distinguere a seconda che tale impossibilità sia assoluta ed evidente o, viceversa, non evidente: solo nel primo caso non vi sarà corruzione.

Oggetto della retribuzione o dell'accordo criminoso è il mero "esercizio della funzione", con ciò intendendosi qualsiasi comportamento rientrante nelle competenze del pubblico ufficiale. In questo senso, può, come sopra accennato, rilevarsi che la riforma del 2012 ha ampliato l'ambito di applicazione del precedente articolo 318, il quale indicava, con maggiore precisione, quale oggetto dell'accordo criminoso un vero e proprio "atto"; vero è che la giurisprudenza era solita interpretare l'espressione "atto" in modo assai ampio, arrivando, in alcuni casi, a ricompredervi anche comportamenti non formalizzati in veri e propri provvedimenti amministrativi.

Sta di fatto, comunque, che d'ora in poi, grazie al nuovo tenore letterale dell'art. 318, quest'ultimo dovrà intendersi come riferito ad un qualsiasi comportamento materiale, attivo o omissivo, posto in essere dal pubblico funzionario nell'esercizio delle sue mansioni. Il delitto in esame potrebbe, dunque, configurarsi laddove ad es il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse da un Amministratore o dal responsabile amministrativo promesse o dazione di utilità, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto.

Con riferimento al precedente 318 (ma il rilievo è applicabile anche alla nuova formulazione), è stato ulteriormente precisato che il comportamento non necessariamente debba rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell'ufficio al quale quel funzionario o impiegato appartiene, e dunque anche se si tratta di comportamento c.d. "fuori mansionario". In altri termini, è sufficiente che l'agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato l'utilità o la promessa e/o di influire positivamente su di esso.

Circa la forma e la prova dell'accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e

nello spazio: l'accordo può infatti essere ben desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Un ultimo rilievo appare doveroso. Secondo la vecchia formulazione dell'art. 318, l'utilità ricevuta o promessa al pubblico ufficiale doveva avere i caratteri della retribuzione, doveva cioè essere proporzionata al vantaggio che il privato avrebbe ricavato dal compimento dell'atto. Rifacendosi a questa espressione, la giurisprudenza prevalente era solita escludere dalla punibilità le c.d. regalie, ossia i piccoli donativi ed i modesti omaggi di cortesia o di onorificenza, tutte quelle volte in cui detti doni apparissero manifestamente sproporzionati rispetto agli effetti prodotti dal comportamento del pubblico ufficiale. Nel nuovo 318, la parola "retribuzione", è scomparsa, ragion per cui la soluzione dei casi delle c.d. regalie sembrerebbe piuttosto incerta, anche se appare assai improbabile che, per casi di così modesta entità, il legislatore abbia inteso introdurre un principio di punibilità già in passato pressochè unanimemente escluso. Tuttavia, in attesa che si formi giurisprudenza sul punto, è bene osservare particolare cautela, cercando, ove possibile, e nei casi in cui il valore del gadget non sia manifestamente ed incontestabilmente irrisorio, di astenersi da tali comportamenti.

Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.

La nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampi, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorchè il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

Nel caso in cui alla promessa segua poi l'effettiva dazione del denaro, è controversa l'individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che l'atto d'ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A..

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L'analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l'accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antiggiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità. Per il significato dei due termini, si rinvia al commento svolto all'art. 318 c.p..

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio. Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v’è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l’azione delittuosa sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un’azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l’atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l’espressione “retribuzione”, è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

In ordine all’individuazione dell’atto, oggetto dell’accordo, vale quanto osservato sub art. 318 c.p. (corruzione impropria).

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il *pactum sceleris*.

Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L’ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un’ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando

il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o profitto sono superiori a 100.000 euro".

Questo reato altro non è, in pratica, che la precedente ipotesi di concussione (art. 317 c.p.) mediante induzione, rinnovata, però, nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve: (reclusione fino a tre anni) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale.

Si tratta di una innovazione che ha fatto molto discutere perché finisce col creare problemi di coordinamento con la figura della corruzione.

Delle due l'una: o il privato è complice, ed allora non si capisce perché il fatto non è punibile a titolo di corruzione; oppure (come si riteneva sotto la vigenza della precedente figura della concussione mediante induzione) il privato è vittima di un atto di vessazione e dunque non si spiega perché egli debba essere punito.

Sta di fatto, che la distinzione fra questa figura e le varie ipotesi di corruzione in senso stretto rimane comunque rilevante, se non altro perché la pena prevista, sia per il privato autore materiale che per l'ente, è in questi casi di gran lunga inferiore a quella prevista per le ipotesi in cui essi debbano rispondere di corruzione.

Da questo punto di vista, data l'identità strutturale fra la nuova figura e la precedente concussione per induzione, può ancora assumersi a criterio differenziante quanto elaborato dalla giurisprudenza formatasi in precedenza.

Tale criterio è rappresentato dalla teoria del *metus publicae potestatis*, che fa leva sul modo con il quale si determina la volontà del privato di 'dare o promettere'.

Secondo questa impostazione, per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo al soggetto che prende l'iniziativa ma unicamente alla sussistenza o meno, nel privato, di uno stato di soggezione (per l'appunto, il *metus publicae potestatis*) che ne abbia viziato a monte il libero arbitrio costringendolo 'a scendere a patti' col p.u./i.p.s.: per cui, vi è concussione -si dice- quando la posizione di preminenza prevaricatrice del p.u./i.p.s. abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontà del privato, vi è invece corruzione -si dice ancora- tutte quelle volte in cui il privato ed il p.u./i.p.s. hanno trattato su posizioni di fatto paritetiche e la dazione o la promessa del primo nei confronti del secondo è stata pertanto determinata da una pura, libera valutazione di convenienza.

Ma come si capisce se il privato ha agito per effetto del timore reverenziale o per mera convenienza da vero e proprio corruttore? Due, in particolare, i criteri alternativi cui la giurisprudenza è a tal fine oramai costantemente solita far ricorso. Il primo è rappresentato dalla idoneità del ruolo e dei poteri di cui il p.u./i.p.s. è titolare ad incutere soggezione nel cittadino utente della P.A..

Il secondo criterio è invece definibile come della elusione del danno ingiusto (certat de damno vitando): è sicuramente in uno stato di soggezione psicologica (e dunque concusso) chi, dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità al p.u./i.p.s., ha ricavato un vantaggio al quale avrebbe potuto legittimamente aspirare anche senza l'intervento del soggetto pubblico, ed a cui, di converso, senza l'accordo indebito col p.u./i.p.s., sarebbe stato costretto a rinunciare [così ad es. nel caso di chi paghi

una 'tangente' per non essere escluso da una 'lista fornitori' che l'assessore appena insediatosi intende 'aggiornare' inserendovi imprenditori più vicini al proprio partito di appartenenza]; è invece libero contraente (e dunque corruttore) chi ha agito per acquisire un'utilità rispetto alla quale non poteva vantare alcun diritto né legittima aspettativa e che dunque è mosso solo dal proprio, esclusivo interesse ad acquisire un 'primato' nell'accesso alla macchina amministrativa rispetto alla generalità degli altri cittadini [così, a voler continuare con l'esempio precedente, è sicuramente corruttore e non concusso l'imprenditore che, per accedere alla 'lista fornitori' di cui sopra, dia o prometta denaro all'assessore di turno perché la scelta dei fornitori avvenga non per gara pubblica ma per affidamento diretto.

In ogni caso, della nuova figura non si può che prendere atto, lasciando che siano dottrina e giurisprudenza a chiarirne gli esatti contorni.

1.11 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

1.12 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- *bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

1.14 Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee e delle Corti internazionali nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-*bis* c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-*bis* c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-*bis*.2.2).

1.15 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità (4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (2), intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni (3).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Si ha il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge. Pur trattandosi di fattispecie di pressochè impossibile realizzazione, non avendo il management della Società le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si è ritenuto, comunque di inserirla, per ragioni di completezza espositiva.

1.16 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p)

- 1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*
- 2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*
- 3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.*

Commento

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 c.p si configura come un reato di pericolo: non occorre, invero, che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara, senza che sia necessario, quindi, dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati. L'evento naturalistico del reato richiede, infatti, oltre all'ipotesi dell'impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento. Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi "comportamento perturbatore", la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, 6605/2021).

Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 si qualifica come reato di pericolo (Sez. 6, 8054/2019).

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte, sicché **deve escludersi l'esistenza di una**

gara allorché, a prescindere dalla legittimità del meccanismo adottato, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione (Sez. 6, 8044/2016).

La turbata libertà degli incanti non è configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la trattativa privata, al di là del *nomen juris*, si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale. Non può parlarsi di gara quando non vi sia una reale e libera competizione tra più concorrenti, circostanza che si verifica nel caso in cui singoli potenziali contraenti, individualmente interpellati, presentino le rispettive offerte e l'amministrazione mantenga la facoltà di un ampio potere di apprezzamento di scelta del contraente secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati.

1.17 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Nozione di enti della P.A., di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999”*.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei *“pubblici ufficiali”* e degli *“incaricati di pubblico servizio”*.

2.2 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p. ha rilievo esclusivo, per individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro.

Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario

verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

3. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

In tal senso si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da:

- a) modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) sistema sanzionatorio;
- c) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale e in particolare:

- aa) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento e aggiornamento del modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione e attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo;
- bb) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;
- cc) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo, e costante attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate

nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

4. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

· Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nella negoziazione/stipula/esecuzione di contratti

- gestione di acquisti in cui la controparte sia la P.A.
- partecipazione a trattative e a gare di pubblico appalto
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni a Enti pubblici
- operazioni di spedizione, transito, consegna, ritiro e sdoganamento di merci e prodotti, qualora coinvolgano amministrazioni o enti pubblici o esercenti un pubblico servizio

· Gestione di finanziamenti/contributi pubblici

- richiesta di finanziamenti/contributi pubblici e predisposizione della documentazione a supporto
- ottenimento e utilizzo del finanziamento/contributo pubblico
- rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte

· Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali

- comunicazioni e invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali
- comunicazioni agli organi della P.A. competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro
- predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- visite ispettive e/o accertamenti

· Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze

- predisposizione e invio della domanda volta all'ottenimento e rinnovo del provvedimento (licenza, autorizzazione sanitaria, Bollo CEE ecc.)

- pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza
- gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza
- Gestione del contenzioso:
 - gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui sia coinvolta la Pubblica Amministrazione
 - coordinamento e gestione dei legali esterni
- Gestione degli adempimenti in materia societaria e di privacy;
- Gestione rapporti con Amministrazione finanziaria e organismi pubblici di vigilanza e controllo di attività regolate dalla legge
 - visite ispettive e/o accertamenti
 - presentazione di dichiarazioni per il versamento delle imposte
- Ambiente, salute e sicurezza sul luogo di lavoro
 - gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti
 - gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 - visite ispettive e/o accertamenti

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

1. Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione.
2. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali.
3. Assegnazione incarichi di consulenza.
4. Selezione e gestione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie.
5. Gestione dei flussi finanziari.
6. Acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti.
7. Gestione del magazzino.

5 Il sistema organizzativo generale.

5.1 Requisiti fondamentali.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di

rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità. Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
 - i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "**segregazione delle funzioni**");
 - ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "**tracciabilità**");
 - iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A; gestione d'omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il controllo di gestione di IDI FARMACEUTICI S.r.l.

5.2 I Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni che implicano contatti con esponenti della P.A.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:

- i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Il sistema delle deleghe e procure.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A devono essere dotati di delega formale in tal senso e – ove occorra – anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

7 Principi generali di comportamento.

Gli Organi Sociali e i dirigenti di IDI FARMACEUTICI S.r.l. - in via diretta - i lavoratori dipendenti e i consulenti e *Partner* - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

8. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 7, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

8.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nella negoziazione/stipula/esecuzione di contratti

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a gare e per la negoziazione/stipula/esecuzione di accordi; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
- apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza;
- conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte nella negoziazione, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;

8.2 Gestione di Finanziamenti/Contributi Pubblici

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
- apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza;
- con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

8.3 Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
- apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza;
- conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

8.4 Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

8.5 Gestione del contenzioso

Le regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di

un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;

- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa. (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri;
- al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, salvi i casi di attività già regolate da convenzioni, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

8.6 Gestione degli adempimenti in materia societaria e di privacy

La regolamentazione dell'attività deve prevedere :

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della documentazione, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per rispettare gli adempimenti;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'Organismo di Vigilanza;
- con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di adempimento, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della documentazione e alla tempistica.

8.7 Gestione rapporti con Amministrazione Finanziaria e organismi pubblici di vigilanza e controllo di attività regolate dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento

- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'Organo Accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

8.8 Ambiente, Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'Organo Accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

8.9 Processi strumentali

8.9.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:

- (i) livelli professionali di applicazione;
 - (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
 - (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

8.9.2 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali

La regolamentazione deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione (c.d. "traccia") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

8.9.3 Assegnazione incarichi di consulenza.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico o di un Panel di qualità o di un contesto Accademico);
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- la verifica della insussistenza di pendenze con l'A.G o di altre situazioni di incompatibilità all'assunzione dell'incarico;
- la definizione di una contrattualistica standard.

8.9.4 Selezione e gestione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le modalità di esame e selezione agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;
- la formalizzazione del contratto e il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità e i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura;
- la definizione di una contrattualistica standard;
- la verifica della insussistenza di pendenze con l'A.G o di altre situazioni di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

8.9.5 Gestione dei flussi finanziari

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- una disciplina delle condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali. I limiti della gestione dovranno essere definiti dall'Organo amministrativo, attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative della Società.
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

8.9.6 Acquisto di beni e servizi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc);

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Organo amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE B

Reati Societari

INDICE

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001
 - 1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dalla legge n. 69/2015).
 - 1.2. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - 1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - 1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - 1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - 1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - 1.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - 1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - 1.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - 1.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - 1.11 Falsità nel rilascio del certificato (art. 54 d.lgs n. 19/2023)
2. Funzione della Parte Speciale -Reati Societari-
3. Principi di riferimento generali
 - 3.1 Il sistema organizzativo in generale
 - 3.2 Principi generali di comportamento
4. Le "attività sensibili relative ai reati societari" ai fini del D.Lgs. 231/2001
5. Principi generali di controllo.

6. Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili.

6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

6.2 Emissione comunicati ed elementi informativi.

6.3 Gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale.

6.4 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

6.5 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

6.6 Conflitti di interesse

6.7 Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

La materia dei reati societari è stata oggetto di recente riforma con la legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha modificato le molteplici fattispecie incriminatrici contenute nel codice civile agli artt. 2621 c.c. e seguenti.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative di tali reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, con la precisazione che non si tratteranno le fattispecie che riguardano le società che fanno appello al pubblico risparmio e/o che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati, in quanto non applicabili IDI Farmaceutici.

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dalla legge n. 69/2015).

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

1.2. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Si precisa che il d.lgs. 231/2001 richiama, ai fini della punibilità dell'ente, la fattispecie di reato cui al secondo comma dell'art. 2625, c.2.

1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge".

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Si precisa che soggetti attivi, in questa fattispecie, sono i liquidatori della società.

1.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

La fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati-presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-ter, c. 1, lett. s-bis) dalla L. 190/2012, c.d. legge anticorruzione.

Ai fini della responsabilità amministrativa della società si deve evidenziare come tale articolo trovi applicazione esclusivamente nei soli confronti della società cui appartiene il soggetto corruttore.

1.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto”.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

1.11 Falsità nel rilascio del certificato di cui all'art. 29 del d.lgs n. 19/2023.

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Si tratta di una fattispecie di reato di nuova introduzione che mira a sanzionare penalmente le condotte di falsità finalizzate ad alterare il regolare ottenimento del certificato ex. art. 29 del d.lgs n. 19/2023 attestante il regolare adempimento, in conformita' alla legge, degli atti e delle formalita' preliminari alla realizzazione della fusione tra società transfrontaliere.

2. Funzione della Parte Speciale - Reati Societari.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3. Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

IDI FARMACEUTICI S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di IDI FARMACEUTICI S.r.l.; di conseguenza, tutti coloro che svolgono per essa la propria attività, nell'ambito delle

funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

IDI FARMACEUTICI S.r.l. promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza, la funzione di *Internal Audit* di IDI FARMACEUTICI S.r.l. e le società di revisione incaricate hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

3.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di IDI FARMACEUTICI S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);

2. violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale. E' pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

2.1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2.2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

2.3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

2.4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;

2.5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;

2.6. improntare le attività e i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti. Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;
- k) tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
- l) effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- m) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

4. Le "attività sensibili relative ai reati societari" ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
2. Emissione comunicati ed elementi informativi
3. Gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale
4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee
6. Conflitti di interesse.
7. Eventuale predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:

- essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta indetta dall'Organo amministrativo per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili e alle relative norme di Gruppo), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici delle società controllate/partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza

- i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali),
- ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio,
- iii) di eventuali operazioni infragruppo.

6.2 Emissione comunicati ed elementi informativi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- una disposizione aziendale che contenga le modalità di identificazione delle informazioni *price sensitive* e regolamenti la loro diffusione.
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

6.3 Gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

6.4 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;
- una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infra-annuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzioni di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

6.5 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;
- regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea.

6.6 Conflitti di interesse.

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate; ed ancora con riferimento all'esistenza, da parte dei dipendenti (soprattutto con funzioni di direzione), di situazioni di cointeressenza (anche solo temporanea) con altri contesti di tipo

commerciale o d'affari afferenti al medesimo oggetto sociale di IDI Farmaceutici S.r.l

6.7 Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- i criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;
- il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di IDI FARMACEUTICI S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE C

Reati Informatici

INDICE

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001.
- 1.2 Documenti informatici (art. 491-*bis* cod. penale).
- 1.3 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. penale).
- 1.4 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. penale).
- 1.5 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. penale).
- 1.6 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* cod. penale).

- 1.7 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. penale) .
 - 1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. penale).
 - 1.9 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. penale).
 - 1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* cod. penale).
 - 1.11 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* cod. penale).
 - 1.12 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. penale).
 2. Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici-.
 3. Principi di riferimento generali.
 - 3.1 Il sistema organizzativo in generale.
 - 3.2 Principi generali di comportamento.
 4. Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D.Lgs. 231/2001.
 5. Principi generali di controllo.
 - 6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.
 - 6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici.
 - 7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
-
-

I C.D. REATI INFORMATICI

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto. A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, in base al quale:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente

decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod penale).

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti gli atti pubblici".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

Si segnala che la disciplina dei reati di falso è stata modificata con il d.lgs. 7/2016 che ha abrogato, tra l'altro, le fattispecie di "falsità in scrittura privata" (art. 485 c.p.) e "falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato" (art-486 c.p.)

I reati di falso richiamati dall'art. 491-bis c.p. sono i seguenti:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 476 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni";*

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 477 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";*

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti** (art. 478 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";*

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 479 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti*

dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

- **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità** (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;

- **Falsità materiale commessa da privato** (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;

- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

- **Falsità in registri e notificazioni** (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;

- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico** (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali** (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”;

- **Uso di atto falso** (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;

- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri** (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o

una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente";

- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti** (art. 492 c.p.): *"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";*

- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio** (art. 493 c.p.): *"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".*

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)

" Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

1.3 Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale)

"Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro 5164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5164 a 10329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617 quater”.

1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

“ Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

1.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater”.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale, modificato dal d.lgs. 7/2016)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale, modificato dal d.lgs. 7/2016)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale, modificato dal d.lgs. 7/2016)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. penale, modificato dal d.lgs. 7/2016)

“Se il fatto di cui all’art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

2. Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

3. Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

IDI FARMACEUTICI S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di IDI FARMACEUTICI S.r.l.; di conseguenza, tutti coloro che svolgono per essa la propria attività, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, IDI FARMACEUTICI S.r.l., conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell’elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l’adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l’utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi, non ultimo l’attacco Ransomware subito nel giugno del 2021)

ii) la garanzia della massima continuità del servizio.

3.2 Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per **sistema aziendale di sicurezza informatica** si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che IDI FARMACEUTICI S.r.l. si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di IDI FARMACEUTICI S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, inoltre, è fatto divieto di:

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc...);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi.
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4. Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24- *bis* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
 - gestione e protezione della postazione di lavoro
 - gestione degli accessi verso l'esterno
 - gestione e protezione delle reti
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
 - Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di:

- (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso,
- (ii) progettazione ed esercizio,
- (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità

operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:

- i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Principi di riferimento specifici delle singole Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nonché dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

1) Esistenza di procedure aziendali relative alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:

· identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti:

- (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti),
- (ii) hardware,
- (iii) software,
- (iv) documentazione,
- (v) dati/informazioni,
- (vi) risorse umane;

· individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:

- (i) errori e malfunzionamenti,
- (ii) frodi e furti,
- (iii) software dannoso,
- (iv) danneggiamenti fisici,
- (v) sovraccarico del sistema,
- (vi) ransomware;

- (vii) mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
- documentazione e accettazione del rischio residuo.

2) Esistenza di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica, ivi inclusa la pianificazione della sostituzione periodica dell'hardware/software dei relativi macchinari così da ridurre il più possibile deficit del sistema informatico;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

- 8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.
- 9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).
- 10) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.
- 11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.
- 12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
- 13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce:
- (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi;
 - (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all' Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE D

Sicurezza sul lavoro

INDICE

1. Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, d.lgs. 231/2001) - Principi etici di riferimento
 - 1.1 Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001
3. Il sistema dei controlli
 - 3.1 *Standard* di controllo generali
 - 3.2 *Standard* di controllo specifici
 - 3.2.2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*
 - 3.2.3. *Sistema di deleghe di funzioni*
 - 3.2.4. *Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*
 - 3.2.5 *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*
 - 3.2.6 *Attività di informazione*
 - 3.2.7 *Attività di formazione*
 - 3.2.8. *Rapporti con i fornitori*
 - 3.2.9. *Gestione degli asset aziendali*
 - 3.2.10 *Attività di monitoraggio*

3.2.11 *Audit e controlli dell'organismo di vigilanza.*

1. Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 24-septies, d.lgs. 231/2001) - Principi etici di riferimento

IDI FARMACEUTICI S.r.l. riconosce alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- dotarsi ed avviare rapporti di consulenza con professionalità esterne in grado di certificare l'avvenuto raggiungimento ed il costante adeguamento ai migliori standard di tutela e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori (c.d. *best practices*);
- dotare la funzione competente in materia di Salute e Sicurezza del lavoro di un sistema gestionale completo che assicuri l'informatizzazione delle scadenze e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (a mero titolo di esempio Sistema Cheope o similari).

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi ai principi sopra richiamati, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

Dovrà essere lasciata traccia documentale delle ragioni per cui l'azienda, e per esso il management, ha ritenuto di non poter far fronte agli intervenenti volti al mantenimento e/o miglioramento degli standard di sicurezza.

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*, che prevede la responsabilità dell'Ente nel caso di commissione da parte di uno o più esponenti di questo dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.

2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

3. *Sistema di deleghe di funzioni*: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza, che tenga conto di quanto prescritto dal d.lgs. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e, in particolare, dall'art. 16 di tale Decreto.

4. *Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di:

- (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
- (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
- (iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

5. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

6. *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

7. *Attività di formazione*: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.

8. *Rapporti con i fornitori*: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

9. *Gestione degli asset aziendali*: si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

10. *Attività di monitoraggio*: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

11. *Audit*: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare:

- (i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure;
- (ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
- (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne;
- (iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
- (v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- (vi) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
- (vii) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo "specifici", applicati a determinate attività sensibili.

3.1 *Standard* di controllo generali.

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Norme/Circolari**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono:

- (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

- (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

- **Tracciabilità e archiviazione**: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. Come ricordato nella parte precedente, l'azienda dovrà mirare ad acquisire una dotazione informatica (c.d. **sistema gestionale completo**) in grado di gestire tutte le scadenze/adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoratore.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

3.2.1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Relativamente all'attività sensibile di "*Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di politica interna*: lo *standard* prevede l'esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.

- *Piani e programmi specifici*: lo *standard* prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

In ogni caso IDI Farmaceutici s.r.l, in ossequio al combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs n. 231/2001 e dell'art. 30 del d.lgs n. 81/2008, orienta e determina la propria attività operativa e di pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori sulla base degli *standard* previsti dalla norma **UNI ISO 45001:2018** (che costituisce il superamento della UNI ISO 18001) o comunque ai più aggiornati *standard* normativi vigenti in materia.

3.2.2. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente all'attività sensibile di "*Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizioni organizzative*: lo *standard* prevede l'esistenza di disposizioni organizzative:

(i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio;

(ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

- i requisiti e le capacità specifiche del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "ASPP");
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di

avvicinamento nel ruolo.

- *Procedura*: lo *standard* richiede l'esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.2.3. Sistema di deleghe di funzioni

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Modalità di attribuzione delle deleghe*: lo *standard* concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che rispetti, secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 81/2008, i principi di:

- (a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- (b) idoneità tecnico-professionale del delegato;
- (c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- (d) certezza, specificità e consapevolezza.

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che preveda, tra l'altro:

- (i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
- (ii) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate;
- (iii) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato / subdelegato delle funzioni delegate;
- (iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali subdeleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato;
- (v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità;
- (vi) la gestione degli impegni di spesa.

- *Poteri e compiti del soggetto delegato*: lo *standard* concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato:

- (i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate;
- (ii) di un *budget* per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- (iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

3.2.4. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di "**Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e che preveda, fra l'altro; l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio

dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.

- *Archiviazione*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

3.2.5 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Procedure*: lo *standard* prevede l'esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro:

- (i) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
- (ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI");
- (iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
- (iv) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
- (v) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
- (vi) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
- (vii) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- (viii) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.

- *Check list*: lo *standard* prevede l'esistenza di *check list* finalizzate all'adozione di misure operative atte a evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione:

- (i) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza;
- (ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- (iii) dei prodotti e dei processi pericolosi,
- (iv) delle apparecchiature critiche.

- *Piano di emergenza*: lo *standard* richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.

- *Infortuni*: lo *standard* prevede:
 - (i) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni;
 - (ii) l'esistenza di una *check list* mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

- *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai lavoratori*: lo *standard* richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.

- *Modalità organizzative di prevenzione e tutela*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.

- *Piani di emergenza*: lo *standard* richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
- *Valutazione del rischio di incendio*: lo *standard* richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione e aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.
- *Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti*: lo *standard* richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

3.2.6 Attività di informazione

Con riferimento all'attività di informazione, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Riunioni periodiche*: lo *standard* prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori:
 - (i) delle informazioni periodiche;
 - (ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- *Rapporti con il Medico Competente*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

3.2.7 Attività di formazione

Con riferimento all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro:

(i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione;

(ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.);

(iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

3.2.8. Rapporti con i fornitori

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura di qualifica*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.2.9. Gestione degli asset aziendali

Con riferimento all'attività sensibile di "Gestione degli asset aziendali", lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini le attività e i rapporti di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione.

3.2.10 Attività di monitoraggio

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro:

(i) ruoli e responsabilità;

(ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.;

(iii) la disciplina delle attività di monitoraggio;

(iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

3.2.11 Audit e controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizione organizzativa*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.

- *Verifiche sistematiche*: lo *standard* concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.

- *Report*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti dell'Organo amministrativo e dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE E Terrorismo

INDICE

1. Le fattispecie ex art. 25-*quater*, d.lgs. 231/01
 2. Principi di comportamento
 3. Principi generali di controllo
 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
-
-

1. Le fattispecie ex art. 25-*quater*, d.lgs. 231/2001

L'art. 25-*quater* è frutto di una modifica al d.lgs. 231/01 apportata dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7. Alla luce di tale novella deve aggiungersi al novero delle fattispecie di reato già richiamate dal decreto legislativo in esame un generico riferimento a tutte le fattispecie concernenti la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché concernenti la realizzazione di delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 1999.

Un richiamo così generico consente di includere tra le ipotesi di reato dalle quali far derivare una relativa responsabilità in capo agli Enti anche nuove fattispecie volte a tutelare il medesimo bene giuridico e comunque a prevenire fatti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame e della loro limitata applicazione in termini

quantitativi, appare sufficiente soffermarsi sugli artt. 270-270 *ter* c.p., ossia su quelle norme che in maniera più evidente sono volte a reprimere i fatti più gravi di aggressione allo Stato-istituzione.

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".

L'art. 270 c.p. è stato modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n.85, che ha espunto dal testo originario i retaggi ideologici legati al contesto storico, non più attuale, in cui l'articolo in esame è stato per la prima volta elaborato, in modo da renderne il contenuto più conforme al principio di offensività. Si tratta di un delitto, permanente e plurisoggettivo, oggettivamente politico, poiché offende un interesse relativo alla personalità dello Stato considerata nel suo complesso. Si deve fin da subito osservare come la nozione di associazione sovversiva sia polarizzata sull'aspetto finalistico dell'eversione dell'ordinamento democratico-costituzionale e sull'elemento materiale, costituito dalla sussistenza di un vincolo stabile, creato tra più persone, per il conseguimento di uno scopo comune.

La violenza è requisito comune a tutte le associazioni vietate dall'art. 270 c.p. e consiste, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, in qualsiasi forza morale o fisica contro le persone o sulle cose, che trovi attuazione in un concreto programma di azioni criminose, stante la peculiare attitudine offensiva del reato nei confronti dell'ordine pubblico. Nella nuova formulazione dell'articolo devono nettamente distinguersi due condotte, cui si ricollega un diverso regime sanzionatorio.

La prima, di più difficile configurabilità in ambito societario, riguarda l'attività di promozione, costituzione, organizzazione o direzione delle associazioni che si propongano i fini descritti dalla norma. La seconda, rappresentata dalla mera partecipazione all'associazione sovversiva, appare più facilmente ipotizzabile anche nell'esercizio dell'attività di impresa, laddove si consideri che la giurisprudenza ha esteso la nozione di "partecipazione" fino a ricomprendervi tutti i comportamenti diversi da quelli descritti nella prima forma di condotta. Il delitto si consuma nel momento stesso della formazione dell'associazione sovversiva.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.)

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Anche l'art 270 bis descrive due diverse ipotesi di condotta, cui corrisponde un distinto regime sanzionatorio.

La configurabilità del reato richiede l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune tra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e connotato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Non assumono invece rilievo né la durata dell'operatività dell'associazione, né la limitazione dell'operatività ad un ristretto ambito territoriale.

Quel che più preme sottolineare, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, è l'inclusione del finanziamento tra le singole condotte di concorso nell'associazione. Tale previsione ben si comprende in considerazione dell'importanza assunta dall'apporto finanziario nel mantenimento della struttura organizzativa e nell'attuazione delle attività terroristiche, nonché l'esigenza sempre più avvertita di dare rilevanza penale alle condotte, comunque sorrette dalla finalità di contribuire all'esistenza del sodalizio criminoso, che solo con qualche "forzatura" potrebbero essere inquadrare nel concetto di partecipazione.

Si deve inoltre sottolineare che il finanziamento dei gruppi terroristici è reato a forma libera, che si ritiene integrato in conseguenza di qualsiasi tipo di investimento di capitali, di raccolta di fondi o di conferimento di beni o di altra utilità.

Quanto al discrimen tra le ipotesi criminose di cui all'art. 270 e quelle di cui all'art. 270 bis, la giurisprudenza ha chiarito come la prima fattispecie si caratterizzi per una maggior specificità. Infatti, mentre l'art. 270 è volto ad impedire la soppressione degli ordinamenti politici e giuridici della società, l'art. 270 bis mira ad impedire l'eversione dell'ordinamento democratico.

A ciò si aggiunga come elemento costitutivo dell'art. 270 sia la commissione del fatto di reato nel territorio dello Stato, in contrapposizione con quanto previsto dall'art. 270 bis, che, al comma 3, menziona tra gli atti di violenza punibili, quelli rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

L'art. 270 *ter* è stato inserito nel codice penale dall'art. 1 della l. 15 dicembre 2001, n. 438. Si tratta di reato a forma vincolata, che può realizzarsi dando rifugio, fornendo vitto, ospitalità, mezzo di trasporto o strumenti di comunicazione a chi partecipi alle associazioni di cui agli artt. 270 e 270 *bis*.

Anche un singolo ed episodico atto di assistenza è pertanto sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa, mentre, nel caso in cui il sostegno sia da classificarsi come continuativo, è previsto un aumento di pena. L'ultimo comma, infine, prevede una speciale causa di non punibilità nel caso in cui il reato sia commesso a favore di un prossimo congiunto.

2. Principi di comportamento

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

Si prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quater* del decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni sovversive di cui all'art. 270 c.p., nonché le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 *bis* c.p.;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di simili associazioni;
- fornire strumenti di comunicazione di qualsivoglia tipo a persone che partecipino alle associazioni suddette.

3. Principi generali di controllo

Per la trattazione dell'argomento in esame si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 5 della Parte Speciale "A" a proposito dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

In base alla analisi dei processi aziendali si può ipotizzare un rischio, seppur estremamente ridotto, di commissione delle fattispecie criminose in oggetto con riguardo ai seguenti processi:

- Eventi e sponsorizzazioni
- Sviluppo Attività Internazionali

Eventi e Sponsorizzazioni

REATI IPOTIZZABILI: art. 270 *bis* c.p

FUNZIONI COINVOLTE: tutte quelle che hanno potere decisionale e/o compiti operativi nell'ambito dell'organizzazione, promozione e finanziamento di eventi esterni (attualmente, ad esempio, oltre alle funzioni apicali, le seguenti aree: Eventi IDI FARMACEUTICI S.r.l.; Marketing e Comunicazione Interna; Amministrazione, Finanza e controllo; Coordinamento e servizi IDI; Acquisti).

MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI: l'attività di promozione delle associazioni criminose vietate dall'art. 25-*quater* del Decreto appare difficilmente realizzabile all'interno di IDI FARMACEUTICI S.r.l..

Sembra tuttavia utile sottolineare come l'art. 270 *bis* c.p. punisca espressamente anche il finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ad esempio, una forma di finanziamento potrebbe essere rappresentata da sovvenzioni a società apparentemente *no profit*, che in realtà risultino dedite alla realizzazione degli scopi criminali vietati dal Legislatore penale, fermo restando il carattere necessariamente doloso della condotta dell'autore del finanziamento. L'esperienza ha, infatti, dimostrato che il finanziamento del terrorismo viene spesso volte operato per il tramite di società, enti e associazioni apparentemente "legali".

PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Nell'effettuazione di sponsorizzazioni o di altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, a società o associazioni diverse dagli enti pubblici centrali o locali, deve essere adottata ogni opportuna e ragionevole cautela.

Si osservano, in particolare, i seguenti principi:

- devono essere rispettate le specifiche procedure aziendali, e comunque i principi espressi nel Codice Etico e nella parte generale del presente modello organizzativo;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della somma erogata;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche o giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es. referenze);
- il Responsabile della funzione coinvolta, o un soggetto da questi delegato, deve vagliare l'opportunità di ogni proposta ed effettuare una verifica sulla natura dell'ente destinatario del finanziamento, redigendo una breve nota;
- la proposta viene infine trasmessa, unitamente alla nota di cui al punto che precede, all'Organo Amministrativo per un ultimo vaglio e per l'autorizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con le strutture aziendali competenti, promuove ogni iniziativa formativa volta a sensibilizzare i destinatari del Modello alla prevenzione dei reati di cui all'art.25 *quater* del Decreto.

Sviluppo Attività Internazionali

REATI IPOTIZZABILI: artt. 270, 270-*bis*, 270-*ter* c.p.

FUNZIONI COINVOLTE: tutte quelle preposte o coinvolte, anche episodicamente, nella realizzazione, partecipazione e/o esecuzione di progetti, appalti e/o collaborazioni internazionali.

MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI: i reati in esame potrebbero essere commessi nell'ambito delle attività di predisposizione di forme associative con soggetti terzi, finalizzate ad obiettivi commerciali.

Gli stessi reati appaiono ipotizzabili con riguardo allo sviluppo e alla gestione di progetti cofinanziati anche tramite la collaborazione con soggetti terzi.

PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si rinvia a quanto stabilito nel paragrafo relativo ai principi di controllo specifici dell'area a rischio di cui al precedente paragrafo.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'ODV. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE F

Reati contro la persona

INDICE

1. Le fattispecie ex art. 25-*quinquies*, d.lgs. 231/01
2. Principi di comportamento
3. Principi generali di controllo
4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

1. Le fattispecie ex art. 25-quinquies, d.lgs. 231/01

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p., come modificato dal d.lgs. 24/2014)

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni .

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

L'originaria formulazione dell'art. 600 c.p. prevedeva una fattispecie di reato a forma libera, in forza della quale veniva punita la condotta di chiunque, in qualsiasi modo, avesse ridotto una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù: non era dunque facile comprendere se la schiavitù dovesse essere intesa solo in riferimento a situazioni di diritto (ipotesi questa in cui la norma sarebbe rimasta disapplicata, essendo la schiavitù istituto estraneo all'ordinamento giuridico italiano), ovvero anche in riferimento a situazioni di fatto; ma soprattutto non era agevole offrire una esatta interpretazione della locuzione "condizione analoga alla schiavitù".

La modifica introdotta dalla l. 11 agosto 2003 n. 228, al contrario, ha il pregio di soddisfare a pieno le esigenze di tipicità, tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice, attraverso una concreta e puntuale definizione delle condotte.

Infatti, l'attuale distinzione tra schiavitù e servitù è solo apparente, in quanto la norma prevede un identico trattamento sanzionatorio a fronte di un assoggettamento in sé considerato e dunque senza sostanziali differenziazioni tra schiavitù ed altre forme di asservimento della persona dal contenuto sostanzialmente analogo. In tal senso va altresì segnalato che mentre la riduzione in schiavitù rimane un reato a forma libera (è punito chiunque, avvalendosi di una qualsiasi condotta, esercita su una persona poteri corrispondenti al diritto di proprietà), le altre forme di asservimento vengono opportunamente tipizzate.

Entrambe le ipotesi rappresentano comunque condotte abituali: abitudine implicita nel caso della schiavitù (si parla di esercizio di poteri) e pacificamente esplicita in riferimento alle altre forme di asservimento.

Occorre infine considerare che entrambe le modalità realizzative qualificano la fattispecie come necessariamente permanente; sicché ben può verificarsi che a

consumazione verificatasi all'estero il reato continui a spiegare i propri effetti all'interno del territorio nazionale, con l'ovvia conseguenza dell'assoggettamento degli eventuali responsabili alla legge penale italiana (art. 6 c.p.).

Pregevole appare pure la scelta operata dal legislatore nel senso di attribuire penale rilevanza anche alle condotte di mantenimento dello stato di soggezione: in pratica, non può dubitarsi circa la punibilità non solo di chi privi della libertà la vittima, ma anche di chi continui ad esercitare una condotta di assoggettamento in danno di taluno che sia stato precedentemente da altri privato della propria libertà.

Sotto il profilo sanzionatorio, non può da ultimo tacersi che – ai sensi dell'art. 25 *quinquies*, comma 2 – l'integrazione di uno dei delitti previsti e puniti dagli artt. 600 c.p. consente l'applicazione – sia in forma definitiva, sia in via cautelare – delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 d.lgs.231/01. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato de quibus si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.lgs. 231/01 (art. 25 *quinquies*, comma 3).

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Anche in questo caso, l’ambito applicativo degli artt. 600 ter e 600 quater c.p. risulta esteso in ragione dell’intervenuta equiparazione tra pornografia “reale” e “virtuale” attuata mediante l’introduzione del nuovo art. 600 quater.1 c.p..

Per il resto, oltre a rendere congiunta l’applicazione di sanzione detentiva e pecuniaria, il Legislatore si è limitato a riformulare la fattispecie unicamente nella parte in cui la stessa rinviava al comma 1 dell’articolo 600 ter c.p., precisando che il materiale la cui detenzione costituisce reato non è più quello realizzato “sfruttando” i minori, bensì quello prodotto “utilizzando” i medesimi.

Ne deriva che il delitto *de quo* risulta oggi integrato da chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico.

Stante la clausola di riserva, l’applicazione dell’art. 600 quater c.p. resta comunque esclusa ove la fattispecie concreta risulti punibile ai sensi dell’art. 600 ter c.p.

Infine, si impone un’ultima notazione direttamente connessa ai profili di rilevanza delle condotte de quibus quali presupposto per l’insorgere della responsabilità da reato in capo all’ente. Sotto il profilo sanzionatorio, infatti, non può tacersi che - in difformità rispetto a quanto previsto per alcune delle ipotesi di cui agli artt. 600 bis e 600 ter c.p. - ai sensi dell’art. 25 *quinquies*, qualora la responsabilità dell’ente derivi dal reato di cui all’art. 600 quater c.p. è del tutto precluso il ricorso - sia in forma definitiva, sia in via cautelare - alle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 d.lgs. 231/01; sicché resta applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a settecento quote.

Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

*"Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Come anticipato, tra le modifiche di maggior rilievo introdotte dalla legge 38/06 figura la parificazione della pedopornografia "virtuale" rispetto a quella "reale". Detta operazione è stata realizzata mediante l'introduzione del nuovo art. 600 *quater*.1 c.p. (pornografia virtuale), disposta dall'art. 4 della citata legge 38/06. La scelta risponde ai vincoli imposti dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea che qualifica come pedopornografico il materiale che ritrae o "rappresenta visivamente una persona reale che sembra essere un bambino" implicata o coinvolta in una condotta sessuale esplicita (cfr. art.1, lettera b, punto ii).

In ossequio alla direttiva, dunque, il Legislatore avrebbe dovuto punire anche le condotte aventi ad oggetto materiale pornografico costituito tanto da immagini reali di soggetti che <<sembrano>> essere minorenni (ancorché effettivamente non lo siano), che da immagini <<virtuali>> e cioè immagini realistiche di minori inesistenti. Tuttavia, tali indicazioni, pur recepite dal disegno di legge presentato dal Governo, hanno trovato attuazione solo parziale nel testo definitivo della legge. Il nuovo art. 600 *quater*.1 c.p., infatti, pur conservando il riferimento alle immagini <<virtuali>>, non contiene più alcun riferimento al materiale pornografico che rappresenti soggetti <<efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette da nanismo, con l'aspetto di bambini, o che rappresenti persone che sembrano essere minori pur essendone ignota l'età effettiva>>.

Tanto premesso, va chiarito che la norma estende la penale rilevanza delle condotte tipizzate negli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p. anche alle ipotesi in cui il materiale pornografico cui le stesse si riferiscono contenga immagini virtuali (anche parziali) realizzate utilizzando minori degli anni diciotto.

In tal senso, il nuovo art. 600 *quater*.1 c.p. opera lungo una duplice direttrice poiché:

- amplia il novero delle condotte penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p. ricomprendendovi anche quelle che hanno ad oggetto materiale pornografico "virtuale" (art. 600 *quater*.1, c. 1 c.p.);
- definisce il concetto di immagine virtuale (art. 600 *quater*.1, c. 2 c.p.).

Sotto il primo profilo, la formula normativa utilizzata lascia intendere che l'art. 600 *quater*.1, comma 1 c.p. - piuttosto che contenere una autonoma figura di reato - si limita ad introdurre un nuovo elemento normativo volto ad ampliare l'oggetto materiale degli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p., la cui integrazione con riguardo alla pornografia virtuale risulta tuttavia punita in misura più mite rispetto ai casi di pornografia reale.

Ne deriva che onde conoscere l'esatta portata delle ipotesi di pornografia virtuale è sufficiente verificare la rispondenza della fattispecie concreta agli elementi tipici di cui ai citati artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p., salvo tener conto – in caso di vaglio positivo sulla sussistenza della responsabilità penale – del minor rigore sanzionatorio previsto per la pornografia virtuale.

Maggiore attenzione merita, invece, il secondo comma dell'art. 600 *quater*.1 c.p. che, come anticipato, fornisce la definizione di immagine virtuale così contribuendo in misura significativa alla esatta individuazione dell'oggetto materiale del reato.

In tal senso, non può tacersi che la formulazione della norma citata appare generica perfino nella definizione dello strumento di composizione delle immagini vietate: ad esempio, non è chiaro quali siano le <<tecniche di elaborazione grafica>>. Verosimilmente, il Legislatore voleva riferirsi alla composizione informatica di fotomontaggi di elevata qualità, ma la formula utilizzata appare talmente vaga da poter attrarre nell'area di tipicità della norma anche prodotti ottenuti con tecniche assai meno sofisticate. Pertanto, anche un *collage* (che pure rappresenta una tecnica di elaborazione grafica) realizzato con l'applicazione del volto di un adolescente ad una foto che ritrae il corpo di un adulto impegnato in un atto sessuale corrisponderebbe alla fattispecie descritta dall'articolo 600 *quater*.1, comma 1 c.p.

In sostanza, la grossolanità del risultato o le eventuali motivazioni goliardiche dell'autore potrebbero non assumere alcun rilievo ai fini della valutazione della condotta, qualora questa corrisponda a una di quelle elencate negli articoli 600 *ter* e 600 *quater* c.p.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro".

Il reato in oggetto può essere integrato attraverso due condotte alternative: l'organizzazione e la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile. In realtà, ad onta del plurale usato dal Legislatore, la dottrina ha ipotizzato che la fattispecie sia integrabile anche nel caso in cui la condotta riguardi un solo viaggio, purché il soggetto attivo agisca nel contesto di una seppur minima struttura organizzativa. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la fattispecie risulta punibile a titolo di dolo generico che non potrà dirsi escluso nel caso in cui, in uno con i viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile, se ne organizzino o propagandino altri sprovvisti di tale illecita finalizzazione e della relativa rappresentazione in capo al soggetto attivo.

Da ultimo, con riguardo ai profili di rilevanza delle condotte *de quibus* quali presupposto per l'insorgere della responsabilità da reato in capo all'ente, non può tacersi che, ai sensi dell'art. 25 *quinquies*, comma 2 - oltre alla sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote - l'integrazione del delitto *de quo* consente

l'applicazione – sia in forma definitiva, sia in via cautelare – delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 d.lgs.231/01.

In ogni caso, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati de quibus si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.lgs. 231/01 (art. 25 *quinquies*, comma 3).

2. Principi di comportamento

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione obbliga, inoltre, tutti i destinatari del Modello a:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare in particolare l'integrità psico-fisica e sessuale delle donne e dei minori;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, nonché con qualsiasi altro interlocutore, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dall'Azienda in modo conforme alla normativa, anche aziendale.

Si prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quinquies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 c.p.;
- realizzare esibizioni o materiale pornografico, utilizzando minori, ovvero indurli a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare in qualsiasi forma o detenere il materiale di cui al punto che precede, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi [39];

39 Ai sensi dell'art.600 *quater*1 c.p., "Pornografia virtuale", per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, al cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o immagini di pornografia virtuale come sopra richiamate;
- offrire o cedere, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in oggetto;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone, ovvero indurle, con qualsiasi modalità, a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato.

3. Principi generali di controllo

Per la trattazione dell'argomento in esame si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 5 della Parte Speciale "A", a proposito dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Il rischio di commissione di questi reati, pur ritenuto minimo, sia per il tipo di attività svolta da IDI FARMACEUTICI S.r.l., che per il sistema di controllo esistente, non può, comunque, essere considerato astrattamente nullo.

Risulta comunque evidente come dette attività criminali vengano spesso compiute con l'ausilio di soggetti collettivi che, senza fare dell'attività criminale il proprio scopo sociale principale, contribuiscono al suo compimento attraverso condotte di finanziamento, sostegno logistico, intermediazione, copertura, etc.. Posto che, nel nostro ordinamento, la responsabilità penale e la conseguente responsabilità amministrativa degli enti sorgono non solo a carico di chi realizzi la condotta tipica della fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato (art. 110 c.p.), anche i reati indicati dall'art. 25 *quinquies* devono essere presi in considerazione. Inoltre non può trascurarsi, come, in riferimento ad alcune delle fattispecie che vengono in evidenza (ad esempio, la riduzione in schiavitù o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori), il rischio di commissione del reato, pur non essendo connesso alla specifica attività imprenditoriale, potrebbe risiedere nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati (si pensi, a titolo esemplificativo, all'instaurazione di relazioni interpersonali assimilabili a quelle previste dall'art. 600 c.p., finalizzata allo svolgimento di prestazioni lavorative). Alla luce di queste considerazioni il rischio di commissione dei reati in oggetto appare difficilmente localizzabile con riguardo alle diverse funzioni aziendali. Si impone comunque di prestare particolare attenzione all'utilizzo di internet da parte di tutte le postazioni aziendali.

Nell'ambito dei contratti stipulati con fornitori e partner, costoro devono impegnarsi per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa.

La selezione dei fornitori e dei partner, deve essere svolta nel rispetto delle specifiche procedure aziendali. L'affidabilità di tali soggetti deve essere attentamente valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, anche ricorrendo a specifiche indagini ex ante. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo "Principi generali di controllo", i contratti devono contenere un'apposita dichiarazione dei medesimi in cui si attesta di non essere stati rinviati a giudizio o condannati, negli ultimi 5 anni, in procedimenti giudiziari relativi ai reati de quibus. Nel rispetto delle vigenti normative, IDI FARMACEUTICI S.r.l., attraverso le funzioni preposte al controllo dei sistemi informatici, si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informatici aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo, soprattutto in tema di materiale pedopornografico. Nel caso in cui, a seguito di detti controlli, emergano criticità o violazioni, il Responsabile della funzione coinvolta (od il suo diretto superiore) provvede, senza indugio, ad informarne per iscritto l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza promuove, d'intesa con le strutture aziendali competenti ogni iniziativa formativa volta a sensibilizzare il rispetto e la prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'ODV, si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE G

Reati transnazionali

INDICE

1. Le fattispecie previste dall'art. 10, l. 146/2006
2. Principi di comportamento
3. Principi generali di controllo
4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

1. Le fattispecie previste dall'art. 10, l. 146/2006

La legge n. 146 del 2006 – con cui il Legislatore italiano ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – ha introdotto (art. 10) la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 per una serie di fattispecie di reato riguardanti la criminalità transnazionale.

I reati che vengono in rilievo in virtù del collegamento operato dalla legge n. 146/2006 sono i seguenti:

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati ed esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/1973).

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per

l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, cc. 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/1998)

“3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la

disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti..

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'".

Articolo 12-bis

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

Preliminarmente, occorre rilevare come le fattispecie delittuose sopracitate assumano rilevanza ai fini della responsabilità della Società solo nella misura in cui siano qualificabili alla stregua di "reati transnazionali", ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n.146. Devono pertanto formare oggetto di analisi le condotte illecite in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, che siano consumate o producano i propri effetti in più di uno Stato.

2. Principi di comportamento

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello. La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti

tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art.10 della Legge n.146/2006;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- associarsi allo scopo di commettere più delitti e, in particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
- favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
- indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;
- aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

3. Principi generali di controllo

Per la trattazione dell'argomento in esame si rinvia a quanto previsto nella Parte speciale "A", a proposito dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

REATI IPOTIZZABILI: Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso. Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati anche esteri e/o al traffico di stupefacenti o psicotrope. Reati di immigrazione clandestina. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; Favoreggiamento personale.

FUNZIONI COINVOLTE: alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in ambito aziendale vengono pertanto in rilievo:

- in primo luogo, i rapporti e le attività svolte di concerto con soggetti stranieri, svolte dalle funzioni ad esse preposte;

-, le condotte poste in essere nel caso di pendenza di un procedimento penale che in qualche modo coinvolga l'Ente o i suoi esponenti (per le quali non è possibile individuare preventivamente specifiche aree o funzioni coinvolte).

MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI: si può fare riferimento alla costituzione e al funzionamento, in ambito aziendale, di una associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe a danno dello Stato o di altri Enti pubblici; ovvero corruzioni in atti giudiziari; o ancora, altri tipi di delitti, dalla cui commissione possa discendere un vantaggio in capo ad IDI FARMACEUTICI S.r.l.

Orbene, ai fini che ci occupano, tali attività criminose potrebbero essere significative ove coinvolgessero, ad esempio, a titolo di concorso nel reato, soggetti che agiscono in altri Stati; ovvero producessero i propri effetti all'estero.

IDI FARMACEUTICI S.r.l. potrebbe essere ritenuta responsabile nelle ipotesi in cui un soggetto interno alla Società dovesse compiere operazioni in modo da integrare una o più delle fattispecie delittuose sopra descritte.

Il tutto nell'ipotesi in cui il reato fosse connotato dal carattere della transnazionalità nei termini già esposti.

PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto si osservano le seguenti disposizioni:

- le operazioni economiche e i rapporti con soggetti stranieri sono posti in essere nel rispetto delle previsioni di legge, delle norme del Codice Etico e delle previsioni del Modello di IDI FARMACEUTICI S.r.l.;
- il numero di soggetti legittimati - sulla base di specifica procura - a compiere operazioni finanziarie e bancarie attive e passive a breve e medio termine con soggetti esteri, sottoscrivendo i relativi contratti, deve essere limitato alle funzioni apicali

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE H

Reati in materia di diritto d'autore

INDICE

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Principi di comportamento
3. Principi generali di controllo
4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

1. Fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-*novies* del d.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti previsti dagli artt. 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (c.d. "Legge sul Diritto d'Autore").

Di seguito le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001.

1.1 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. Legge sul diritto d'autore)

"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

1. a) omissis

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;

(ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è evidentemente l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse di IDI FARMACEUTICI S.R.L. qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

1.2 Duplicazione a fini di lucro di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171-bis legge sul diritto d'autore.)

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493 La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati. Per ciò che concerne i *software*, rilevano penalmente l'abusiva duplicazione nonché l'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce, inoltre, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della IDI FARMACEUTICI S.R.L. qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

1.3 Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171-ter Legge sul diritto d'autore)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio

dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

1.3.1 art. 171 quater Legge sul diritto d'autore.

Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

1.4 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171-septies Legge sul diritto d'autore)

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente

l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE. Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

In considerazione dell'attività svolta da IDI FARMACEUTICI S.R.L., la suddetta fattispecie di reato si ritiene difficilmente configurabile da parte della stessa.

1.5 Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge sul diritto d'autore)

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità".

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Anche la suddetta fattispecie di reato si ritiene difficilmente configurabile da parte di IDI FARMACEUTICI S.R.L.

2. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale si pone come obiettivo che i Dipendenti, gli Organi Sociali ed i soggetti che operano a livello periferico, nella misura in cui possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire delitti in violazione della disciplina sul diritto d'autore. Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici di IDI FARMACEUTICI S.R.L. per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico;
- installare autonomamente nei PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- la politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni;
- la politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (*username* e *password*);
- l'impegno alla corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, IDI FARMACEUTICI S.R.L. in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;

3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

3. Principi generali di controllo

I compiti di vigilanza dell'Odv. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001; con riferimento a tale punto, l'Odv. conduce controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione di delitti in violazione del diritto d'autore, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre l'aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti in violazione del diritto d'autore di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei delitti in violazione del diritto d'autore in costante coordinamento con le funzioni preposte;
- consultarsi con il responsabile della funzione IT ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'Odv.;
- consultarsi con il responsabile della funzione Marketing ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'Odv.;
- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli

e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Odv., viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. AREE A RISCHIO E PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

In relazione ai delitti in violazione del diritto d'autore, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- a) utilizzo degli applicativi informatici aziendali, in considerazione del potenziale utilizzo senza licenza di *software* coperti da altrui diritto d'autore;
- b) gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale e in particolare sul sito internet aziendale, in considerazione, tra l'altro, del possibile illegittimo utilizzo all'interno di quest'ultimo di composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore;
- c) riproduzione di opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore.

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle disposizioni e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente modello.

In particolare:

- 1. è vietato utilizzare immagini, video o composizioni musicali senza preventiva autorizzazione da parte delle funzioni competenti al fine di pubblicizzare o promuovere prodotti di IDI FARMACEUTICI S.R.L.;
- 2. è vietato riprodurre opere dell'ingegno (quali ad esempio libri o manuali) se non nei limiti del 15% per sola finalità di agevolare la lettura e l'esame delle tematiche ivi trattate.

5. Flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'ODV, si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE I

Delitti di criminalità organizzata

INDICE

1. Fattispecie di reato rilevanti
2. Principi di comportamento
3. Principi generali di controllo
4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

1. Le fattispecie di reato rilevanti

La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto l'articolo 24-ter nel d.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità degli enti ai delitti di criminalità organizzata, ampliando la lista dei reati-presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- "associazione per delinquere" di cui all'art 416 c.p.;
- "associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- "associazione di stampo mafioso anche straniera" di cui all'art. 416 bis c.p.;
- "scambio elettorale politico-mafioso" di cui all'art. 416 ter c.p.;
- "sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" di cui all'art. 630 c.p.;
- "associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p..

Dall'analisi delle attività svolte dalla Società emerge che il rischio di commissione dei delitti sopra elencati è remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24 ter del Decreto ritenuta *prima facie* rilevante per la Società e prevista dall'art. 416 c.p.

1.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609

undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);

3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione. Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, da un'analisi preventiva dei rischi e suggerimenti è emersa l'opportunità di dare rilevanza ed autonoma dignità ad alcune tipologie di reati che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano *prima facie* a rischio in relazione all'attività svolta da IDI FARMACEUTICI S.R.L., ossia i reati tributari e di truffa, soprattutto nella forma della c.d. truffa contrattuale.

1.2 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

1.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

1.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo

della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

1.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Tra i c.d. reati-fine del reato di associazione per delinquere, come detto, vengono

in rilievo i reati tributari e il reato di truffa-contrattuale.

A) I reati tributari

I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di ritenute certificate;
- Omesso versamento di IVA;
- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

B) Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per s?o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- *artifici*, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti;
- *raggiri*, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

Si tenga conto che le suddette condotte devono essere idonee ad indurre in errore la vittima e pertanto non rilevano ai fini della configurazione del reato in esame artifici o raggiri grossolani e palesemente non credibili.

In considerazione dell'attività svolta da IDI FARMACEUTICI S.R.L. il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia di quella elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte in cui, nell'ambito di un rapporto contrattuale, uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali.

2. Principi di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari del modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili o di attività alle stesse connesse nonché in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- all'Odv. ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi disposti dalla Società e dal Gruppo alla quale la stessa appartiene.

3. Principi generali di controllo

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del modello organizzativo. In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

In generale, in relazione ai reati di associazione per delinquere:

- a) è fatto divieto di procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver rispettato le procedure di assunzione adottate dalla Società e senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità. È inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Società;
- b) è fatto divieto di instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato i criteri e le metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali.

In particolare, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzati alla realizzazione di reati tributari:

1. è fatto divieto di emettere fatture per operazioni non esistenti o altri documenti falsi attestanti costi spese o altre passività al fine di abbattere il reddito imponibile, l'IVA o altre imposte (es. contratti di locazione o compravendita, false ricevute fiscali, falsi certificati di sostituti di imposta, contratti simulati di cessione del credito ecc.);
2. è fatto divieto di intestare conti correnti a prestanomi, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente;

3. è fatto divieto di *i)* emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti *ii)* emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;

4. è fatto divieto di occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno.

In relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzati alla realizzazione di truffe contrattuali:

1. è fatto divieto di commercializzare i prodotti di IDI FARMACEUTICI S.R.L. attraverso canali distributivi non autorizzati dalla Società;

2. è fatto divieto indurre con frode, con raggiri o con artifici a stipulare un contratto con IDI FARMACEUTICI S.R.L. o ad acquistare un prodotto di IDI FARMACEUTICI S.R.L.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

1. *Selezione del personale*: si tratta di attività finalizzate all'assunzione di personale dipendente e consistenti nell'accertamento dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo ai candidati. Tali attività si svolgono attraverso l'attribuzione di specifico incarico a società di *head hunting* o attraverso la selezione diretta da parte dei responsabili di funzione interessati all'integrazione della risorsa.

L'attività sensibile in esame è legata ai profili di rischiosità connessi – nell'ottica di possibile commissione dei reati associativi – all'impiego in azienda di personale con pendenze penali.

2. *Selezione delle controparti contrattuali*: si tratta di attività finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo a:

- *Intermediari*, ossia ai soggetti operanti nella rete distributiva con i quali la Società stipula accordi di distribuzione dei propri prodotti;

- *Partner commerciali*, ossia fornitori, consulenti e altri enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. associazioni temporanee di impresa – ATI, *joint venture*, consorzi ecc.).

La selezione delle controparti contrattuali rileva in quanto l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione dei reati associativi.

3. *Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali*, ossia le attività connesse alla registrazione delle fatture e alla compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari nonché tutte le attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni

fiscali ed attività collaterali. L'attività sensibile in esame si fonda sulla rilevanza dell'attività di formazione delle scritture contabili e di gestione della contabilità in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria.

Tali attività risultano sensibili su due fronti: nei rapporti commerciali con soggetti terzi e nei rapporti contrattuali con società del Gruppo ("*Operazioni Infragruppo*").

4. *Attività connesse allo sviluppo di prodotti IDI FARMACEUTICI S.R.L.*: si tratta di attività connesse alla predisposizione dei contratti con la clientela, la distribuzione e la commercializzazione degli stessi.

Tale attività sensibile si fonda sulla rilevanza dell'attività di predisposizione dei contratti con la clientela in relazione alla potenziale commissione di un reato di truffa contrattuale.

4.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Società in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono previsti a carico degli esponenti aziendali e dei dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza;
- consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate. E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'Odv. qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

La Società, nell'ambito della propria organizzazione, si dota dei seguenti presidi:

1. procedure di selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto che garantiscano un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale: a tal riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:
 - casellario giudiziario, o
 - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa ai suddetti certificati penali può essere richiesto il rilascio

dell'autocertificazione con la quale il candidato selezionato dichiara di non aver subito condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali, frodi etc.).

La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'Odv. nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

2. Nella selezione e successiva gestione del rapporto contrattuale con consulenti e partner commerciali, la Società adotta procedure o *policy* aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità affidabilità ed economicità fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri. A tal fine le procedure prevedono:

- la predisposizione di specifiche liste di consulenti, fornitori e altre controparti contrattuali con i quali siano già intercorsi rapporti contrattuali;
- qualora si intenda intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non inseriti nella lista sopra menzionata e salvo che si tratti di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica, la richiesta di esibizione del certificato antimafia;
- con particolare riferimento ai professionisti, la richiesta di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale, all'albo e all'elenco appositamente formato e tenuto dalle autorità pubbliche;
- la richiesta di informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico.

Ad integrazione dei principi sopra esposti, nel caso di instaurazione di rapporti continuativi con controparti contrattuali, la Società si impegna ad attuare efficacemente controlli periodici circa la persistenza in capo a questi ultimi dei requisiti che in fase di selezione iniziale hanno permesso l'instaurazione del rapporto;

3. nei rapporti contrattuali con partner commerciali, consulenti o altri soggetti terzi, la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali, frodi etc.).

4.2 Principi procedurali specifici relativi ai reati tributari

1. Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli esponenti aziendali e i destinatari – nell'ambito delle rispettive competenze:

- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri

documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

- siano rispettate le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia contabile e fiscale.

I presidi adottati dalla Società devono altresì:

- disciplinare l'interazione tra tutte le figure aziendali coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;

- disciplinare il coordinamento delle funzioni interne della Società con eventuali *outsourcer* (o consulenti) coinvolti nella redazione delle suddette scritture;

- attuare un attento monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;

- prevedere un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile.

2. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo, la Società si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;

- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;

- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

3. La Società assicura una prevenzione delle rischiosità potenzialmente connesse all'attività di fatturazione infragruppo, attraverso:

- proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e dell'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività;

- controllo sistematico dell'effettivo espletamento da parte della Società dell'attività per cui viene emessa relativa fattura;

- previsione di periodiche verifiche circa il rispetto dei principi sopra esposti.

4. La Società anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;

- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;

- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Si rinvia in ogni caso ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.

4.3. Principi procedurali specifici relativi alla frode contrattuale

1. Nei confronti della clientela la Società si impegna a svolgere la propria attività con trasparenza, diligenza e professionalità sin dalla prima fase di informazione precontrattuale e durante tutto il rapporto di fornitura dei servizi di e-learning, compresa l'assistenza durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, nonché in caso di reclamo.

2. la Società, si dota di procedure o *policy* aziendali volte a specificare le diverse fasi di progettazione, commercializzazione, pubblicizzazione e gestione dei rapporti contrattuali che prevedano, in particolare:

- la definizione degli obiettivi, delle metodologie e delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi di analisi, studio, controllo di conformità realizzazione, promozione e pubblicità dei prodotti;

- la definizione dei processi autorizzativi alla commercializzazione e pubblicizzazione dei nuovi prodotti;

3. la Società si dota di risorse e strumenti volti a garantire al cliente l'ottenimento di informazioni o chiarimenti esauritivi sui rapporti contrattuali in essere nonché la gestione di eventuali reclami,

4. la Società individua i criteri e le modalità per la gestione del contenzioso e la definizione di accordi transattivi con la clientela.

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'ODV. si rinvia alla disciplina contenuta nel Paragrafo 4.3 della Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE L
Delitti contro l'industria e il
commercio e delitti di contraffazione

INDICE

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Principi di comportamento

3. Principi generali di controllo
4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

1. Le fattispecie di reato rilevanti

A) Delitti contro l'industria e il commercio

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001 ai "delitti contro l'industria e il commercio" (art. 25-bis.1, d.lgs. 231/2001), configurabili ogni qualvolta venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente una delle seguenti fattispecie di reati:

- *turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.);
- *illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513 bis c.p.);
- *frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.);
- *frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.);
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. 516 c.p.);
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.);
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517 ter c.p.);
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517 quater c.p.).

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati che sono risultati astrattamente configurabili in relazione all'attività aziendale svolta da IDI FARMACEUTICI S.R.L.

1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni)".

Risponde del delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 513 c.p. chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio. Tale norma ha ad oggetto la tutela del libero esercizio dell'industria, ossia di qualsiasi forma di organizzazione che tenda a concentrare l'attività produttiva, e del commercio, inteso come esercizio abituale dell'acquisto e della rivendita dei beni a scopo di guadagno: rientrano, pertanto, nell'ambito di protezione della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. In particolare la condotta deve essere concretamente idonea a:

- *impedire*, ossia a contrastare anche temporaneamente o parzialmente l'esercizio dell'attività industriale o commerciale;
- *turbare*, ossia alterare il regolare e libero svolgimento dell'attività industriale o commerciale.

La fattispecie in oggetto prevede alternativamente l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti. In relazione alla prima, deve farsi riferimento all'art. 392 co.2 c.p. il quale prevede in generale che "*agli effetti della legge penale si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa venga danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione*". Con riferimento alla definizione di mezzi fraudolenti, invece, non essendo previsto alcunché dalle norme del codice penale, devono intendersi tali tutti i mezzi che sono in concreto idonei a trarre in inganno la vittima (es. artifici, raggiri e menzogne).

La condotta tipica nella prassi si manifesta attraverso atti di concorrenza sleale, intendendosi per tali quelli commessi da colui che ai sensi dell'art. 2598 c.c.:

- a. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con altre attività di un concorrente;
- b. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- c. si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Ai fini della rilevanza penale e, quindi, della configurabilità del reato è comunque necessario che i suddetti comportamenti siano idonei concretamente a impedire o turbare l'esercizio dell'attività industriale o commerciale e che siano posti in essere con violenza o quantomeno con mezzi fraudolenti. In caso contrario rimangono sanzionabili solo ai sensi dell'art. 2599 c.c. e 2600 c.c. attraverso un provvedimento giudiziario volto ad inibire il comportamento sleale, ad eliminarne gli effetti e a liquidare il risarcimento dei danni provocati (con possibile pubblicazione della sentenza).

Il suddetto reato potrebbe configurarsi in astratto qualora la Società adotti politiche di commercializzazione o pubblicizzazione particolarmente aggressive e condotte attraverso raggiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di un determinato

competitor oppure nel caso in cui utilizzi mezzi fraudolenti diretti nei confronti di collabori con un *competitor* al fine di indurlo a cessare la propria attività di promozione di prodotti concorrenti e, quindi, di conquistare la quota di mercato.

1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

L'art. 513 *bis* punisce chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza previsti dalla norma non sono di per sé illeciti e consistono in un insieme di attività compiute al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività simile. Tali atti diventano illeciti e integrano, quindi, il suddetto reato solo nel caso in cui vengano compiuti con violenza, ossia impiegando energia fisica sulla persona o sulle cose, o con minaccia ossia prospettando ad una persona un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipenderà dalla volontà di colui che pone in essere la minaccia. L'agente tende, attraverso le suddette condotte, ad eliminare i concorrenti, reprimendo la loro capacità di autodeterminarsi.

1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (lire un milione) .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 (lire duecentomila)".

1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni)".

1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".

1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

B) I reati di contraffazione

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha aggiunto, altresì, ai reati di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" di cui all'art. 25-bis del Decreto 231 le fattispecie di "*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" (di seguito, i "delitti di contraffazione") e di "*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p..

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di cui all'art. 473 c.p., in quanto ritenuto *prima facie* rilevante in relazione all'attività svolta dalla Società.

1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- a) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- b) chiunque, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi o di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- *disegni industriali*: rappresentazione figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale;
- *modello industriale*: archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale (es. modelli ornamentali e modelli di utilità).

La condotta criminosa consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere nella:

- *contraffazione*, ossia nella creazione di cosa del tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza;
- *alterazione*, ossia nella modificazione dell'aspetto, della sostanza o della natura di una cosa.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già falsificati e, quindi, anche non di contraffazione o alterazione *strictu sensu*.

Il reato potrebbe configurarsi in relazione all'utilizzo da parte di IDI FARMACEUTICI S.R.L. di segni distintivi già registrati da altre società operanti nello stesso ambito di attività e per commercializzare un prodotto avente peculiari caratteristiche. Tale condotta, creando confusione nei prodotti, potrebbe avvantaggiare IDI FARMACEUTICI S.R.L. inducendo i clienti ad acquistare prodotti che già ritengono di conoscere.

2. Principi di comportamento

Sebbene la commissione di delitti contro l'industria e il commercio sia solo astrattamente ipotizzabile, con la presente Parte Speciale la Società intende disporre regole di condotta uniformi destinate a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società al fine di prevenire e impedire il verificarsi di condotte criminose che possano integrare i reati di turbata libertà dell'industria e del commercio o illecita concorrenza con minaccia o con violenza nonché i delitti di contraffazione.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (artt. 25 *bis* e 25-*bis* 1 del Decreto).

In particolare non è ammesso:

1. intrattenere rapporti d'affari con agenti di Società concorrenti, se non nelle forme e con le modalità stabilite dalle procedure aziendali;
2. usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altre Società;
3. imitare servilmente i prodotti di un concorrente che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate tutelate dalla normativa oggetto della presente Parte Speciale;
4. compiere qualsiasi atto idoneo a creare confusione tra i prodotti assicurativi della Società e i prodotti di un concorrente;

5. diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
6. partecipare a gare d'appalto qualora tale attività non rientri nella propria *job description* ovvero, in tale ultima ipotesi, senza preventiva autorizzazione da parte delle funzioni competenti;
7. utilizzare marchi diversi da quelli espressamente autorizzati da IDI FARMACEUTICI S.R.L. per la commercializzazione e pubblicizzazione dei propri prodotti;
8. utilizzare segni distintivi già registrati da altre Società per commercializzare e pubblicizzare i propri prodotti.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti di contraffazione e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività assolve i seguenti adempimenti:

1. predisporre un registro di tutti i marchi e i segni distintivi concessi in uso alla Società da parte di altre Società (anche del Gruppo di appartenenza) o da altri soggetti che ne sono titolari;
2. predisporre presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i propri prodotti;
3. a tal fine prevede la necessaria consultazione delle banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Brevetti – anche tramite consulenti esterni – prima dell'utilizzo a scopi commerciali di segni o simboli grafici che possano costituire marchi già registrati.

3. Principi generali di controllo

3.1 Il controllo in generale

I compiti di vigilanza dell'Odv. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'Odv. - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle previsioni contenute nella presente Parte Speciale;
- proporre e collaborare nella predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni

ricevute.

Allo scopo di adempiere adeguatamente ai propri compiti, l'Odv. può organizzare specifici incontri con:

a) i Responsabili delle funzioni Legale/Risorse Umane in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti esponenti aziendali o altri destinatari per reati di contro l'industria e il commercio e delitti di contraffazione o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società;

b) il Consigliere Delegato in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle attività che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale.

E' altresì attribuito all'Odv. il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi di cui alle lett. a) e b) che precedono, la Società prevede l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati nei confronti dell'Odv.. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, l'informativa all'Odv. dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate.

3.2 I controlli dell'Odv.

I compiti di vigilanza dell'Odv. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 25-*bis* 1 D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25 *bis* e 25-*bis* 1 del Decreto 231;
- consultarsi con il responsabile delle funzioni Marketing e Commerciale ogni qualvolta sorga il sospetto di violazione dei principi comportamentali previsti dalla presente Parte Speciale.

A tal fine, all'Odv., viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Dall'analisi dei rischi e suggerimenti è emerso che i delitti contro l'industria e il commercio sono difficilmente configurabili da parte della Società ma, in ogni caso, non possono essere sottovalutati.

A tal proposito, la Società ha individuato nel proprio ambito di operatività le seguenti attività sensibili che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati in oggetto:

- a. rapporti commerciali con altre società;
- b. commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti (nuovi ovvero già esistenti)

e relativa informativa agli utenti;
c. partecipazione a gare d'appalto.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel paragrafo 2, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale nell'ambito delle attività sensibili:

1. è fatto divieto di utilizzare minaccia, violenza o mezzi fraudolenti al fine di indurre taluno a cessare, ridurre o modificare a vantaggio di IDI FARMACEUTICI S.R.L. l'attività di promozione dei prodotti di un *competitor*;
2. è fatto divieto di utilizzare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti che non siano stati previamente oggetto di valutazione da parte delle funzioni competenti a svolgere indagini relative alla potenziale idoneità degli stessi a confondere la clientela;
3. diffondere notizie su aziende concorrenti, attraverso la stampa, internet ovvero qualsiasi altro mezzo di comunicazione senza preventiva autorizzazione e senza seguire le procedure aziendali che disciplinano tale processo;
4. denigrare un concorrente o, comunque, convincere fraudolentemente un appaltatore a scegliere la Società preferendola ad altre nell'ambito di una gara d'appalto o di un *beauty contest*.
5. è fatto divieto di inserire nella carta intestata, nelle *brochure* pubblicitarie, nel sito internet e in qualsiasi altro supporto cartaceo o informatico simboli o segni grafici prima che non sia stata verificata la non registrazione dei medesimi nonché l'inconfondibilità degli stessi attraverso indagini e consultazioni di banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti;
6. è fatto divieto di inserire nella carta intestata, nelle *brochure* pubblicitarie, nel sito internet e in qualsiasi altro supporto cartaceo o informatico simboli o segni grafici prima che non sia stata ottenuta espressa autorizzazione dalle funzioni competenti.

La Società:

1. predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti;
2. predispone presidi volti ad evitare la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei *competitors*;
3. dispone procedure che individuino le funzioni competenti, i criteri e le modalità di partecipazione alle gare d'appalto o di *beauty contest*;
4. prevede all'interno delle procedure relative allo sviluppo e alla commercializzazione dei prodotti un processo di consultazione delle banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da attuarsi ogni volta che si intendano utilizzare nuovi segni o simboli grafici;
5. dispone un elenco di tutti i marchi e i segni distintivi utilizzati (e, pertanto,

utilizzabili) dalla Società per la commercializzazione e pubblicizzazione dei propri prodotti, prevedendo apposita procedura aziendale per l'utilizzo di nuovi marchi o segni distintivi;

6. predispone controlli sui contenuti del sito internet, delle brochure pubblicitarie e su altri eventuali supporti informatici o cartacei attraverso i quali sono commercializzati e/o pubblicizzati i prodotti.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'ODV. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE M

Induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

INDICE

1. La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001
2. Principi di comportamento
3. Principi generali di controllo
4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

1. La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-*decies*, d.lgs. 231/2001

L'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001 – introdotto con il d.lgs. 121/2011 – ha ampliato la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di cui all'art. 377-*bis* del codice penale, anteriormente prevista dalla legge 146/2006 solo con riguardo alle ipotesi di criminalità transnazionale (cfr. parte speciale H del presente Modello).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Principi di comportamento

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dalla parte speciale H del presente Modello e dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello. La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 377 bis c.p.;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;

3. Principi generali di controllo

Per la trattazione dell'argomento in esame si rinvia a quanto previsto nella Parte speciale "A", a proposito dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

REATI IPOTIZZABILI: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

FUNZIONI COINVOLTE: alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in ambito aziendale vengono pertanto in rilievo le condotte poste in essere nel caso di

pendenza di un procedimento penale che in qualche modo coinvolga l'Ente o i suoi esponenti (per le quali non è possibile individuare preventivamente specifiche aree o funzioni coinvolte).

MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI: si può fare riferimento a procedimenti penali pendenti che coinvolgano in via diretta o indiretta IDI FARMACEUTICI S.R.L. in cui un soggetto che agisca per suo conto dovesse indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-*bis* c.p.).

PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Stante la difficoltà di effettuare controlli specifici su condotte che possono in via astratta coinvolgere qualsiasi dipendente di IDI FARMACEUTICI S.R.L., al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto la presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'ODV. si rinvia alla disciplina contenuta nel Paragrafo 4.3 della Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE N

Reati ambientali

INDICE

1. Fattispecie di reato rilevanti
2. Principi di comportamento
3. Principi generali di controllo
4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001 – introdotto con il d.lgs. n. 121 del 2011 - annovera i reati ambientali per i quali è prevista la possibile responsabilità amministrativa dell'ente.

La legge n. 68 del 2015 ha successivamente inserito, tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, alcune fattispecie di reato in materia ambientale previste dal codice penale (artt. 452-bis ss. c.p.).

Si descrivono di seguito i reati più rilevanti richiamati dall'articolo 25-undecies del Decreto, tenendo conto, per la valutazione di eventuali rischi-reato, dell'attività d'impresa svolta da IDI FARMACEUTICI.

Fattispecie disciplinate dal Codice Penale

Inquinamento ambientale (Artt. 452-bis c.p.)

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

L'art. 452-bis c.p. punisce, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000, il soggetto che abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque, dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata da un terzo alla metà se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici o archeologici ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La norma prevede la pena della reclusione da cinque a quindici anni per chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale, che può consistere, alternativamente: i) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) in un'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; iii) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli paesaggisti, ambientali, storici, artistici, architettonici o archeologici ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero

in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

L'articolo prevede la punibilità dei reati sopra descritti (inquinamento ambientale e disastro ambientale) anche a titolo di colpa. In tal caso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi e, se dalla commissione deriva il solo pericolo di inquinamento o disastro ambientale, la pena è ulteriormente diminuita di un terzo.

Inoltre, l'art. 452-decies disciplina una specifica ipotesi di ravvedimento operoso, prevedendo una riduzione della pena i) dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera affinché l'attività delittuosa (l'inquinamento) non sia portata a conseguenze ulteriori ovvero prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e ove possibile al ripristino dei luoghi; ii) da un terzo alla metà nei confronti di chi aiuta concretamente l'autorità di p.g. nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

La norma sanziona, salvo il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegalmente di materiale ad alta radioattività. La pena prevista è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 10.000 a € 50.000. Inoltre, è previsto l'aumento della pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento i) di acqua, aria o porzioni del suolo o sottosuolo; ii) di un ecosistema, della biodiversità della flora o della fauna. Infine, se dal fatto deriva pericolo per la vita o incolumità delle persone la pena è aumentata sino alla metà.

Delitti associativi (art. 452-octies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene

previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

L'articolo 452-octies c.p. prevede una serie di aggravanti per i reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. (associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso) nel caso in cui le associazioni abbiano lo scopo, esclusivo o concorrente, di commettere uno dei delitti ambientali descritti o (nel caso dell'associazione di tipo mafioso) di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale. Le pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitino funzioni in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile”.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.”

Fattispecie disciplinate dal D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'Ambiente)

Divieto di abbandono (art. 192, d.lgs. 152/2006)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”.

Abbandono di rifiuti (art. 255, d.lgs. 152/2006)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. ((1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio)).
 - 1 bis. Chiunque viole il divieto di cui all'art. 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tranta ad euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui

all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

L'articolo sanziona, al c. 1, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritte autorizzazioni/comunicazioni, previste dal Codice dell'Ambiente. Le pene sono dell'arresto da tre mesi a un anno (a due anni, se si tratta di rifiuti pericolosi) o (e, nel caso dei rifiuti pericolosi) dell'ammenda da € 2.600 a € 26.000. Le pene suddette si applicano anche ai titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee (c. 2).

La norma punisce, inoltre, al c. 3, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000. Le pene sono aumentate (arresto da uno a tre anni e ammenda da € 5.200 a € 52.000) se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Queste pene sono ridotte della metà' nelle ipotesi di mera inosservanza di prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni/carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni e comunicazioni.

Il successivi commi puniscono: l'attività di miscelazione non consentita di rifiuti (c.5, arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000); il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227 del Codice dell'Ambiente (c.6, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000).

Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis, d.lgs. 152/2006)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli

autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Sanzioni penali (art. 137, d.lgs. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni

contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

I commi 2 e 3 dell'articolo prevedono la responsabilità dell'ente per l'apertura, l'effettuazione o il mantenimento di scarichi di acque reflue industriali che contengano alcuni tipi di sostanze pericolose (elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 al decreto), in difetto di autorizzazioni od in difformità dalle stesse, o in violazione di prescrizioni dell'autorità, con la pena dell'ammenda o dell'arresto (in misura variabile: arresto fino a 3 anni nelle ipotesi più gravi).

Il comma 5 punisce il superamento dei valori limite nell'effettuazione degli scarichi con varie pene (nell'ipotesi più grave: arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 6.000 a € 120.000). Il comma 11 punisce chiunque non osservi i divieti di scarico con la pena dell'arresto sino a tre anni. Il comma 13 prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni in caso di scarico in mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Bonifica dei siti (art. 257, d.lgs. 152/2006)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

La norma punisce, al comma 1, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da € 2.600 a € 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1000 a € 26000. Il comma 2 dell'articolo prevede l'arresto da un anno a due anni e l'ammenda da € 5.200 a € 50.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, d.lgs. 152/2006)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, *comma 5*, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. *(comma così modificato dall'art. 35, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 77 del 2021)*

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. 152/2006)

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Reg. CEE 1/feb/1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, con la pena dell'ammenda da € 1.550 a € 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, d.lgs. 152/2006)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'[articolo 188-bis, comma 2, lett. a\)](#), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei

dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in

caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (art.279, d.lgs. 152/2006)

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'[articolo 269, comma 8](#) o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#). Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'[articolo 271](#) o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'[articolo 277](#) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli [articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Fattispecie richiamate ex legge 7 febbraio 1992, n. 150

Art 1.

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.

Art. 3-bis.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. ⁽⁴⁰⁾

⁴⁰ Si tratta dei seguenti articoli:

Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Art. 485. Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480. Codice Penale

Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489. Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491-bis. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 493-bis. Casi di perseguibilità a querela.

I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

del presente articolo.

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2)). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Fattispecie richiamate ex legge 28 dicembre 1993, n. 549

Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste (periodo soppresso dalla l. 31 luglio 2002, n. 179).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritaria correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

Fattispecie richiamate ex legge 6 novembre 2007 n. 202

Art. 8 Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave,

battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Peculiarità ed aree di rischio in seno ad IDI FARMACEUTICI S.R.L.

Per i reati ambientali si rende necessaria una particolare attenzione.

Proprio per le peculiarità del *core business* dell'azienda IDI FARMACAUTICI è facile rilevare che le condotte che possono generare rischio per l'azienda non possono certo esser ricondotte alle sole attività d'ufficio, cui pure va prestata la dovuta attenzione (vds. le attività inerenti allo smaltimento di toner e cartucce, oltre che quelle dello smaltimento di materiale elettronico obsoleto) ma si allargano alle attività che possono potenzialmente produrre "scarti" di lavorazione (da laboratorio/stabilimento) da smaltire, quali le attività di:

- produzione dei farmaci e dei cosmetici,
- di stoccaggio e smaltimento di farmaci e/o cosmetici scaduti
- di ricerca e sperimentazione su nuovi prodotti
- in generale, di smaltimento di ogni residuo o scarto di lavorazione o rifiuto (tossico o meno) prodotto con l'attività industriale dell'azienda.

Le aree aziendali a rischio devono quindi ritenersi quelle di produzione, ricerca e stoccaggio.

Tuttavia non va dimenticato anche la potenziale area di rischio dei settori che aziendali che intrattengono rapporti con soggetti (pubblici e/o privati) residenti sia nel territorio nazionale che all'estero, i quali trattino attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere.

In particolare, essendo le fattispecie di reato/illecito piuttosto chiare ed elementari, ci si limita a rilevare che le condotte che possono generare rischio per l'azienda appaiono essere di due macrocategorie:

- a) quelle inerenti all'attività d'ufficio (smaltimento toner e cartucce, oltre che

- quelle dello smaltimento di materiale elettronico obsoleto);
- b) quelle inerenti all'attività di produzione industriale e di stoccaggio [in generale, di smaltimento di ogni residuo o scarto di lavorazione o rifiuto (pericoloso/speciale/tossico o meno) prodotto con l'attività industriale dell'azienda].

Le aree aziendali a rischio devono quindi ritenersi quelle in cui vengono intrattenuti rapporti con soggetti (pubblici e/o privati) residenti sia nel territorio nazionale che all'estero, i quali trattino attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere.

2. Principi di comportamento

Sebbene la commissione di reati ambientali non sembra ipotizzabile solo nei casi dianzi descritti, con la presente Parte Speciale la Società intende disporre regole di condotta uniformi destinate a tutti i dipendenti, alla dirigenza, ed agli Organi Sociali della Società, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di condotte che possano integrare gli illeciti oggetto della presente parte speciale.

Pertanto, nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sensibili, **è espressamente vietato** ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al rispettivo tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle dei c.d. "reati ambientali" (le cui condotte sono analiticamente descritte nei su richiamati articoli di legge e considerate nella presente sezione della Parte Speciale).

3. Principi generali di controllo

3.1 Il controllo in generale

I compiti di vigilanza dell'Odv. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'Odv. - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e, qualora vengano rilevate violazioni significative delle previsioni contenute nella presente Parte Speciale, proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche delle procedure aziendali;
- proporre e collaborare nella predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su

supporto cartaceo o informatico;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di adempiere adeguatamente ai propri compiti, l'Odv. può organizzare specifici incontri con:

a) i Responsabili delle funzioni Legale/Risorse Umane/Sicurezza, in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti esponenti aziendali o altri destinatari per reati attinenti l'abbandono e il deposito di rifiuti;

b) L'Amministratore Delegato, con particolare riferimento ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle attività che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale con riferimento alla commissione dei sopra descritti reati ambientali.

E' altresì attribuito all'Odv. il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi di cui alle lett. a) e b) che precedono, la Società prevede l'istituzione di flussi informativi nei confronti dell'Odv. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale, ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate, dovrà esserne data senza indugio informativa all'Odv..

3.2 I controlli dell'Odv.

I compiti di vigilanza dell'Odv. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati attinenti i rifiuti sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione di tali reati;
- consultarsi con il responsabile delle funzioni Legale/Risorse Umane/Sicurezza ogni qualvolta sorga il sospetto di violazione dei principi comportamentali previsti dalla presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle autorità pubbliche e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione degli illeciti descritti nella presente parte speciale;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del presente modello organizzativo ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- valutare la congruità delle clausole contrattuali eventualmente previste con i

soggetti che dovessero occuparsi dello smaltimento dei rifiuti per conto della società.

A tal fine, l'azienda mette a disposizione dell'Odv. tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Dall'analisi dei rischi e suggerimenti è emerso che gli illeciti in oggetto sono difficilmente configurabili da parte della Società ma, tuttavia, non possono essere sottovalutati. A tal proposito, la Società ha individuato nel proprio ambito di operatività le seguenti attività sensibili che risultano maggiormente esposte al rischio in oggetto:

- a. rapporti commerciali con società od enti che trattino attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- b. inosservanza, da parte di singoli dipendenti, delle prescrizioni del modello organizzativo o delle procedure aziendali pertinenti.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel paragrafo 2, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale nell'ambito delle attività sensibili:

1. è fatto divieto od ogni dipendente e/o collaboratore di contravvenire alle sopra richiamate disposizioni in materia di reati ambientali.
2. La Società dispone procedure idonee ad evitare la commissione degli illeciti sopra descritti, predisponendo controlli al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente modello.

La Società, e per essa l'organo di governo, al fine di dare massima attuazione al modello ed all'osservanza delle *best practices* in materia ambientale, dovrà attivarsi per l'instaurazione di un rapporto di consulenza periodica con società operante nel settore della Certificazione ambientale al fine dell'ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 (ovvero altre certificazioni che con il trascorrere del tempo ne costituiranno aggiornamento e innovazione) nel cui ambito dovrà essere **compreso**:

- sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale SGA
- verifica degli impatti ambientali
- pianificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo le linee guida UNI EN ISO 14001
- selezione dell'Organismo di Certificazione
- assistenza durante l'intero iter di Certificazione
- assistenza per l'efficace attuazione del SGA ISO 14001 e per il mantenimento della Certificazione.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'ODV, si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE N

Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio nonché ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

INDICE

1. Fattispecie di reato rilevanti
2. Principi di comportamento
3. Principi generali di controllo
4. Aree a rischio e principi di controllo specifici
5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

1. Le fattispecie di reato rilevanti

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati rilevanti ai fini di una possibile responsabilità della società IDI FARMACEUTICI, richiamati dall'art. 25-octies e 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

La norma mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio (per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere

od occultare per trarne un profitto per sé o per altri.

Per acquisto deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali.

Il ricevere consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non *uti dominus*.

L'occultamento implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo. Quanto, poi, all'intromissione essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino.

La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un delitto-presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato.

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il complice del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un delitto precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo.

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio.

Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

Riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da

5000 euro a 25000 euro.

La pena è della reclusione da due a 6 anni e della multa da euro 2500 a euro 12500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

"Sostituire" vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro.

Il "trasferire", invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali.

Il "compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività delittuosa.

L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità, pertanto esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili.

Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Il reato presupposto consiste in ogni delitto non colposo.

L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo.

Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 – ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a 6 anni e della multa da euro 2500 a euro 12500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di conseguirne un profitto, in questo senso l'espressione "attività economiche o finanziarie" è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso.

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un delitto.

Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa.

Autoriciclaggio (648 – ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2500 a euro 12500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

L'articolo, recentemente introdotto con la Legge 186/2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015), punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p)

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non

essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire

seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

2. Principi di comportamento

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di acquisizione di beni o denaro da parte di terzi. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (*"Aree di Attività a Rischio"*) sono:

- acquisti;
- contabilizzazione;
- flussi finanziari;

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e l'effettuazione di colloqui con i Responsabili dell'Azienda.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le prassi esistenti;
- le deleghe e attribuzioni.

2.1. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento alle attività di acquisto di beni o denaro da parte di terzi, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management di IDI FARMACEUTICI, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le

interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sugli acquisti;
- tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;
- tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere.

2.2. Principi generali

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – l'obbligo della stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale ed i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. IDI Farmaceutici, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
3. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a IDI Farmaceutici;
4. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Idi Farmaceutici;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Più in generale, nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle

attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al rispettivo tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e più in generale dei reati di falsificazione e utilizzo di apparecchiature relative a strumenti di pagamento diversi dai contanti ovvero di frode informatica (le cui condotte sono analiticamente descritte nei su richiamati articoli di legge e considerate nella presente sezione della Parte Speciale).

3. Principi generali di controllo

3.1 I controlli dell'Odv.

I compiti di vigilanza dell'Odv. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'Odv. - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e, qualora vengano rilevate violazioni significative delle previsioni contenute nella presente Parte Speciale, proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche delle procedure aziendali;
- proporre e collaborare nella predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di adempiere adeguatamente ai propri compiti, l'Odv. può organizzare specifici incontri con:

- a) i Responsabili delle funzioni Legale/Amministrazione, in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti esponenti aziendali o altri destinatari per i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) il Consigliere delegato, con particolare riferimento ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle attività che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale con riferimento alla commissione dei sopra descritti reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

E' altresì attribuito all'Odv. il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi di cui alle lett. a) e b) che precedono, la Società prevede l'istituzione di flussi informativi nei confronti dell'Odv.. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale, ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate, dovrà esserne data senza indugio informativa all'Odv..

A tal fine, l'azienda mette a disposizione dell'Odv. tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Dall'analisi dei rischi e suggerimenti è emerso che gli illeciti in oggetto sono difficilmente configurabili in seno ad IDI Farmaceutici s.r.l tenuto conto delle peculiarità di ciascuna delle ipotesi di reato sopra descritte; ciononostante appare comunque necessario evitare una sottovalutazione, ragione per cui verrà fornita anche per questo comparto di reati un'analisi delle attività potenzialmente rilevanti ai fini della commissione di tali fattispecie delittuose.

Ogni operazione potenzialmente in grado di determinare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale deve essere, pertanto, gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

In particolare, per ogni operazione che comporti la gestione/movimentazione di denaro, beni o altre utilità deve essere assicurato il rispetto della seguente procedura:

1) documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito documento che dovrà contenere almeno:

- l'identificazione dei partecipanti;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione

ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;

2) inoltre all'Odv, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dalla documentazione devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:

In particolare, per gli acquisti di beni e servizi:

- documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
- tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;

Inoltre:

- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti gli acquisti (con l'indicazione dei requisiti da questi posseduti, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);

- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'ODV, si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE O

Reati tributari

INDICE

Premessa

- 1. I reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs n. 231/2001**
- 2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs n. 231/2001 con riferimento ai reati tributari**
- 3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato**
- 4. I flussi periodici per l'Odv.**

Premessa

Questa parte del modello si raccorda con le anticipazioni già rese nella Parte Speciale I, lettera A), laddove i reati tributari erano stati posti in evidenza quali possibili "reati satellite" rispetto alla contestazione di associazione per delinquere ex. art. 416 c.p.

Nei paragrafi successivi verranno invece specificamente analizzate le singole fattispecie di reato, potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs n. 231/2001.

1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle

ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fin di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ⁽³⁾

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; ⁽¹⁾

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni ⁽²⁾.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs n. 4/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ⁽¹⁾

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. ⁽²⁾

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

- gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;
- gestione della fatturazione attiva;
- gestione degli oneri deducibili;
- gestione IVA;
- gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte-IRES;
- gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service resi a società controllate;
- comunicazioni informative all'Agenzia delle Entrate.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- 3.1 Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra

comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:

- Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
- Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
- Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- RegISTRAZIONI contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- Assetto che non consenta la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.

3.2 Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.

3.3 Controlli trimestrali da parte del revisore o del collegio sindacale incaricato anche del controllo legale.

3.4 Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni

contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.

3.5 Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.

3.6 Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

4. I flussi periodici per l'OdV 231.

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della "Società" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. È necessario che sia

definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'OdV:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'ODV alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte.

PARTE SPECIALE P

Contrabbando e mancato pagamento

dei diritti di confine

INDICE

1. – Premessa
2. – I reati di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto
 - 2.1. – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.2. – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.3. – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.4. – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.5. – Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.6. – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.7. – Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.8. – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.9. – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.10. – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.11. – Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.12. – Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
 - 2.13. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto
3. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti
4. – I Principi generali di comportamento

5. – I Compiti dell’Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i c.d. reati di contrabbando richiamati dall’art. 25 *sexiesdecies* del Decreto. A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75, del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale.

Il citato Decreto interviene significativamente sulla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, giacché amplia il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l’introduzione dell’art. 25 *sexiesdecies* che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto l’omesso pagamento dei diritti di confine, contemplati nell’art 34 del “Testo Unico Doganale” (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Lo scopo della novella *de qua* è far sì che i destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) rispettino la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento dei reati di cui sopra.

La normativa doganale sopracitata (di seguito anche “Testo Unico Doganale”) è stata recentemente modificata ad opera del D.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria; ci si riferisce, in questa sede, al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, al contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

Hanno altresì subito l’opera di depenalizzazione, il contrabbando delle merci nelle zone extra-doganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e, da ultimo, il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

Alla luce del recente intervento del legislatore, non sono più penalmente rilevanti nemmeno il contrabbando nell’importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all’articolo 292 del d.p.r. n. 43/1973.

Il precedente trattamento sanzionatorio prevedeva che chiunque commettesse i sopracitati reati di contrabbando fosse punito con la multa non minore di due e comunque non maggiore di dieci volte i diritti di confine.

Tuttavia la nuova disposizione normativa, ex D.lgs. n. 8/2016, prevede che il trattamento *de quo* sia sostituito dalla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.

Escono dall'area del penalmente rilevante, infine, anche il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, fattispecie che saranno punite con una sanzione amministrativa il cui minimo edittale corrisponde a cinquemila euro e fino ad un massimo di cinquantamila euro.

Tuttavia, gli illeciti oggetto della depenalizzazione ex D.lgs. n. 8/2016 rientrano nell'area del penalmente rilevante quando, a norma dell'art. 295 D.P.R. n. 43/1973, la condotta sia posta in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.

È altresì oggetto di sindacato del giudice penale l'azione di contrabbando connessa ad altri delitti contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché i reati commessi da un soggetto associato per realizzare delitti di contrabbando che abbia posto in essere uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.

In definitiva, risultano penalmente sanzionate – e dunque rilevanti ai fini della normativa ex art. 25 *sexiesdecies* D.lgs. n. 231/2001 – le condotte poste in essere in forma aggravata come descritte dall'art. 295, D.P.R. n. 43/1973, giacché essa costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante.

Pr ritenendo scarsamente probabile che IDI Farmaceutici s.r.l, per il tramite dei propri maggiorenti, possa incorrere nella commissione dei reati di contrabbando, si ritiene doveroso procedere alla disamina delle fattispecie che risultano rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex. d.lgs n. 231/2001.

Definizione di contrabbando.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o comunque tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.D., nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Ai fini dell'integrazione dei reati in oggetto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e pertanto è sufficiente la sola conoscenza e volontà dell'illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la "specificità" dell'elemento psicologico (salvi casi particolari ed espressamente previsti) – ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo

doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine o dell'I.V.A.

Ovviamente, oggetto di prova non deve essere l'esistenza *sic et simpliciter* del dolo, bensì la sua sussistenza nel momento in cui è stata compiuta l'azione o l'omissione costituente elemento materiale del delitto: per principio generale, infatti, il dolo sopravvenuto non rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo (*mala fide superveniens nec nocet*).

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO

2.1. – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 282 D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando».

Dalla lettura della disposizione in commento emerge che tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Rileva sottolineare che ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento *de quo* sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

È da ultimo opportuno evidenziare che la fattispecie possa dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che tuttavia non siano state ancora assoggettate al regime del

deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D.

2.2. – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 283 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Il reato in esame si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma appena riportata, o comunque viola i diritti di confine enunziati. Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione.

Ed invero, l'art. 102 T.U.L.D., richiamato espressamente dall'articolo in commento, stabilisce l'obbligo in capo ai capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato il legislatore ha ritenuto sufficiente e necessaria la presenza del dolo generico che si concretizza nella volontà dell'agente di violare il predetto obbligo.

La fattispecie *de qua* rappresenta un tipico caso di reato di pericolo, in quanto, a differenza del delitto precedentemente analizzato, nel caso di specie non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo sufficiente per il completamento della condotta un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

2.3. – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale.

La fattispecie *de qua* costituisce anch'essa – come la precedente – un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa *ivi* descritta è il comandante della nave; diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

2.4. – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo in oggetto statuisce che «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo

getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale».

La medesima sanzione penale pecuniaria di cui sopra è comminabile anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che, trasportando merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico nei casi in cui la legge lo richiede, commette la fattispecie di reato in commento.

Similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, l'art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

2.5. – Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'articolo 286 D.P.R. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita».

La disposizione *de qua* prevede la pena multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine. I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

2.6. – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto dalla norma in esame, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140».

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare.

Più dettagliatamente, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto

nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell’ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. “utilizzi particolari” previsti dal legislatore.

2.7. – Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo stabilisce che «il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti».

Questa tipologia di reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all’art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

2.8. – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto dall’art. 289, D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione».

Il presente articolo punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

2.9. – Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

L’articolo 290 D.P.R. n. 43/73 stabilisce che «chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi».

A differenza del caso precedente, il reato *de quo* non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un

quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

2.10. – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo dispone che «chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere».

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e frodolenza, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

2.11. – Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 292, D.P.R. n. 43/1973, «chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi».

2.12. – Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo *de quo* stabilisce che «per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro».

Come anticipato in premessa, l'opera di depenalizzazione del legislatore ha reso la fattispecie in esame determinante ai fini della rilevanza penale delle condotte precedentemente esaminate; ed invero, le circostanze aggravanti del contrabbando in realtà costituiscono fattispecie autonoma di reato.

Il comportamento integrante la circostanza di cui alla lettera a) sopracitata consiste nella scoperta del colpevole a mano armata, nell'ambito del sotto indicato arco temporale. Preme sottolineare come, non essendo ulteriormente specificato il concetto di "mano armata", l'aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

La *ratio* appare chiara: colpire più duramente coloro i quali, anche non facendo uso della *vis bellica*, si siano comunque precostituiti la possibilità di farvi ricorso.

La circostanza *de qua*, inoltre, può concorrere con quella comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (c.d. "minorata difesa"), vista l'ontologica differenza dei loro elementi costitutivi: questa, infatti, comporta un inasprimento della pena a carico di quali abbiano approfittato di "circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

In merito alla presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando – di cui alla lettera b) del presente articolo – il legislatore stabilisce che la suddetta presenza non deve essere meramente casuale, giacché è *expressis verbis* richiesto che i concorrenti siano riuniti fra loro per il conseguimento dello specifico scopo. Pertanto, l'aggravante non potrà dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei concorrenti sia meramente

accidentale, non preordinata ad alcunché né tantomeno prevista dagli stessi concorrenti (ex art. 59 c. 2 c.p.).

L'aggravante di cui alla lettera c) dell'articolo in oggetto è integrata allorché l'autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace o, ancora, produca a corredo di questa documenti materialmente o ideologicamente falsi.

Nel caso in cui il dichiarante sia un "viaggiatore", stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 della normativa doganale, la dichiarazione resa di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo ex art. 233, comma 1, D.A.C.) è equiparata *tout court* ad una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, soggiace alla disciplina dell'aggravante *de qua*.

Quest'ultima, è importante notare, concorre con la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 2) c.p., in virtù del quale la pena è aumentata qualora il reato sia stato commesso "per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prezzo, il prodotto o il profitto" o l'impunità.

Infine, la circostanza di cui alla lettera d-bis) è stata introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, entrato in vigore a far data dal 30 luglio 2020: lo stesso recente intervento legislativo ha modificato l'ultimo comma della norma in esame, prevedendo una fattispecie attenuata laddove l'ammontare dei diritti di confine evasi sia compreso tra 50.000,00 e 100.000,00 euro.

2.13. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a duecento quote**.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

All'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei delitti di contrabbando.

Prima di procedere alla disamina delle suddette aree e dei relativi presidi, è bene segnalare che – come emerso nel corso dell’attività di *risk assessment* e di *risk analysis* – la Società esegue significative operazioni di importazione di merce da Paesi extra UE ed è solita affidare tutte le operazioni di importazione e di sdoganamento a primari spedizionieri doganali, i quali la coadiuvano nella redazione delle bolle doganali, nel computo dei diritti di confine e nell’esecuzione dei pagamenti dovuti: la Società, in ragione della mole di operazioni processate, gode dello *status* di “esportatore abituale”, il che le consente di acquistare senza applicazione dell’IVA nei limiti di un *plafond* annuale, costituito anno per anno in base alle operazioni eseguite nell’annualità precedente; tutta la documentazione afferente a ciascuna importazione eseguita (nella fattispecie, bolle doganali, fatture di acquisto della merce e fatture emesse dallo spedizionieri per i servizi resi) viene regolarmente conservata dalla Società.

Fatta tale doverosa premessa, nel presente paragrafo sono elencate le aree “a rischio reato” identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l’avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell’Amministratore delegato, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree “a rischio reato” qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione

dello stesso sul sito internet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Area a rischio n. 1: Importazione di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

a) importazione di merci da Paesi extracomunitari;

b) processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;

c) processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;

d) processo di individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime;

e) conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) esistenza di una anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;

- 2) esistenza di una anagrafica dei contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornata;
- 3) puntuali verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
- 4) puntuali verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- 5) puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
- 6) puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
- 7) verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- 8) verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- 9) creazione di un apposito archivio societario in cui conservare i documenti di importazione, vale a dire il DAU (documento Amministrativo Unico) o "bolla doganale", la fattura del fornitore extra-UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
- 10) conservazione dell'esemplare n. 8 del DAU quietanzato, che di volta in volta dovrà essere numerato progressivamente ed annotato nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'IVA (fatta eccezione per i casi di indetraibilità);
- 11) conservazione della documentazione atta a comprovare la detraibilità o meno dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura.

Area a rischio n. 2: Gestione delle attività di acquisto di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

- a) gestione delle procedure di acquisto della Società.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- 1) esistenza di una anagrafica dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;

- 2) esistenza di una anagrafica dei contratti con i fornitori, costantemente aggiornata;
- 3) puntuali verifiche circa la regolarità delle operazioni effettuate con i fornitori;
- 4) definizione dettagliata delle procedure di "*pricing*", con particolare riguardo alle procedure coinvolgenti Società controllate o partecipate;
- 5) calcolo delle imposte, ove dovute;
- 6) regolamentazione del versamento delle imposte, ove dovute;
- 7) individuazione del soggetto deputato all'attività di versamento delle imposte, ove dovute.

Area a rischio n. 3: Gestione delle operazioni di trasporto di merci da Paesi extra-UE.

Attività sensibili:

- a) gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di trasporto delle merci.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- 1) puntuale verifica della correttezza di ogni operazione di trasporto delle merci;
- 2) individuazione e verifica preventiva delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto;
- 3) confronto costante con professionisti esperti nel settore;
- 4) confronto preventivo con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci.

Area a rischio n.4: adempimenti contabili e fiscali relativi alle operazioni di importazione poste in essere dalla Società

Attività sensibili:

- a) cura delle operazioni di importazione e del relativo sdoganamento;
- b) documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- 1) puntuale e scrupolosa descrizione della natura della merce importata;
- 2) puntuale calcolo del dazio o del diritto di confine, di volta in volta determinato sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla fattura del fornitore e del costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti;
- 3) puntuale verifica della non applicabilità dell'IVA all'importazione: stante lo *status* di esportatore abituale di cui gode la Società e la conseguente possibilità di acquistare senza l'applicazione dell'IVA sulle merci importate nei limiti di un *plafond* annuale, occorre cioè costantemente verificare il mancato superamento del *plafond* e la formalizzazione dell'esenzione in parola nella relativa dichiarazione fiscale ai fini IVA.

4. – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Società;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle *best practices* applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza.

5. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;

3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adequamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

FINE PARTE SPECIALE

ALLEGATI:

1. Certificato CCIA IDI FARMACEUTICI S.R.L. (allegare copia aggiornata)

2. Statuto Societario

3. Organigramma

4. Codice Etico.

Roma lìaprile 2024

Il Presidente del C.D.A.
Di IDI FARMACEUTICI S.R.L.